DEL DRITTO

DEL

Regio Fiſco

PER

La ricompra delle Gabelle dette Cenſali.

A principale applicazione, alla quale i penſieri d'ogni ſavio e giuſto Sovrano debbono eſsere rivolti, ſicuramente è quella, che in ricercandoſi le maniere da rendere e mantenere il pubblico Erario atto a ſoſtenere i peſi neceſſarj dello Stato, anzi che imporre nuovi dazj a' popoli ſuggetti, ſi faccia uſo de' mezzi proprj a migliorare ed aumentare le rendite Fiſcali, e ricuperare dalle mani de' privati, per le vie però dalle leggi e dalla giuſtizia permeſſe, quelle gabelle o impoſizioni, che ſi ritrovaſſero alienate. Da queſta cagione nel paſsato Governo alemano derivò nel noſtro Regno l' erezione della Giunta, deſtinata per eſeguire le ricompre: e della medeſima ſono ancora effetti le giuſtiſſime provvidenze date dal Re Noſtro Signore a queſto fine. Provvidenze, le quali ſe bene diſpiacevoli ad alcuni privati, per qualche vantaggio, che loro ſi ſcema, non può negarſi da chi rettamente penſa, che ſieno non ſolo giuſte, ma utiliſſime al pubblico univerſal bene di tutti i naturali del Regno, i quali, non camminandoſi per queſte vie, a nuovi peſi, a nuovi dazj, a nuove impoſizioni venir dovrebbono ſottopoſti. Col lume di queſta rifleſſione la ricompra dell'Arrendamento de' Regj Cenſali nel paſſato Governo domandata, e

per cui se ne sono ora dal Fisco rinnovate le istanze per effetto di espresso patto convenuto ne' passati contratti, più tosto che odiosa, dev'essere riguardata, come mezzo tendente all'utile ed al sollievo di tutti i Sudditi; Cheche fosse in altri tempi, in cui, per essere questo Regno nella dura infelice condizione di Provincia, il miglior suo sangue in Paesi stranieri si derivava, onde il misero suo corpo esangue, e come scheletro erane divenuto; oggi che la divina Provvidenza fa goderci dell'avventurosa sorte di essere Napoli divenuta sede dell'Augustissimo nostro Re, e Capo di molti dominj al suo giustissimo, e soavissimo governo sottoposti; tutto il sangue dell'oro del Regio Erario da lui, come dal cuore tramandandosi, va a girare per tutto il Regno, e senza perdersene gocciola, benche minutissima, nudrisce tutte, e grandi e nobili, e picciole ed ignobili, le membra sue, onde il Corpo intero si vede oggi in uno stato di vigore e di floridezza, in cui per l'addietro non si vide giammai. Avendo io l'onorevolissimo carico di dimostrare la giustizia, dalla quale le istanze del Fisco sono assistite, lo farò brevemente, e nel miglior modo, che i piccioli miei talenti, l'angustia del tempo, e le molte altre mie gravi occupazioni mi permetteranno, facendomi carico di quanto da' dotti e valenti Uomini in quattro loro Allegazioni per la parte contraria è stato scritto: restringendomi però solo a quello, che per la causa sarà necessario; Ed essendo io persuaso di sostenere la causa pubblica di tutti i naturali del Regno contro di pochi privati, debbo sperare con ragione, che tutti i savj, giusti e retti stimatori delle cose, uniranno a miei i loro voti, perchè la decisione voglia riuscire quale alla chiarissima ragione del Fisco, ed al ben pubblico si conviene: di che per altro la somma dottrina, e rettitudine de' Giudici sapientissimi mi rendono pur troppo sicuro.

Espo-

Esposizione del Fatto.

I Fatti, de'quali è necessaria la notizia per giudicare di questa causa, sono ben pochi. Il Re Federigo d'Aragona nell'anno 1498. per bisogni del Regno alienò a diverse persone per lo prezzo di ducati 180. mila la gabella della carne, e l'altra detta delle sbarre, considerate allora dell'annua rendita di duc.9.m., onde venivano i compratori ad impiegare il loro danajo alla ragione del cinque per cento. L'amministrazione delle medesime per cautela e beneficio de' compratori, fu data agli Economi e Governatori della Santa Casa della SS. Annunziata di questa Città, che in parte ne aveano pagato il prezzo, i quali dovevano esigerne il frutto, e ripartirlo fra i compratori, o maggiore o minore, che fosse stato de' duc.9. m. Inutile è il rammentare tutti i capitoli contenuti nell' istrumento della convenzione: è necessario solo trascriversi quello, in cui fu al Fisco riservata la facoltà della ricompra, che è il seguente = *Item quod liceat, & licitum sit eidem Regiæ Majestati, & suis hæredibus, & successoribus in Regno omni futuro tempore ad quascunque manus, & posse dictus census in toto, vel in parte pervenerit, posse affrancare in totum, vel in partem ad ejus arbitrium, & voluntatem, dummodo pro ea rata sit satisfactum emptoribus, de eo quod dicti emptores debent consequi ad rationem prædictam, adeo quod ipsa Regia Curia subintret in locum dictorum emptorum: & affrancando dictum censum in toto, vel in parte, eo casu dictus census, ut supra affrancatus, sit & esse debeat ipsius Regiæ Curiæ, & utatur jure privati, si & prout alii emptores, in quorum personis dicta Regia Majestas subintret. fol.12. at. pr. vol.*

Que-

Questo contratto fu eseguito, ed osservato per moltissimi anni in appresso e nel Regno di Ferdinando il Cattolico, e di Carlo V.; ma essendo cresciuta assaissimo la rendita di queste gabelle, a segno tale che i Compratori n'esigevano fino al 12. per ogni cento del prezzo da essi pagato; negli anni 1559. e 1560. pensò la Regia Corte di ricomprarle. Non fu però la ricompra eseguita, ma nuovi contratti furono sopra di ciò stipulati in parte diversi dal primo. Fu promessa a i Creditori sopra le rendite delle stesse gabelle certa annualità, cioè alla ragione dell'otto per cento, con che essendone il frutto o minore o maggiore, tutto il danno o l'utile fosse della Regia Corte, e coll'espressa riserba al Fisco di ricomprare le annualità vendute in ogni futuro tempo, restituendo i primi prezzi alla Regia Corte effettivamente pagati.

Non restarono però nel progresso del tempo le vendite fatte su'l piede dell'otto per cento, ma varj bassamenti negli anni seguenti furono eseguiti, in guisache i Creditori presenti sopra di questo Arrendamento esigono le loro annualità, non alla ragione dell'otto per cento, ma a diverse ragioni minori, come in appresso si spiegherà.

L'amministrazione di queste gabelle essendo stata data, e col primo e co' posteriori contratti, a' Governatori della S. Casa della SS. Annunziata, essi le hanno sempre amministrato, come tuttavia le amministrano, e ne distribuiscono le rendite a' Creditori, fra' quali vi è la Casa Santa istessa in molte migliaja di ducati annui, e non solamente le amministrano, ma esercitano ancora giurisdizione, e giudicano in tutte le cause appartenenti alle medesime in prima istanza.

Eretta nell' anno 1728. la Giunta detta del Banco di S. Carlo, istituita per eseguire la ricompra degli effetti della Corona alienati ne' passati tempi, fra le altre sue

ap-

applicazioni, fu quella della ricompra delle partite alienate sopra le due menzionate gabelle, dette *Censali.* A questo effetto l' Avvocato Fiscale della Giunta nell'anno 1732. al dì primo d'Aprile con sua istanza disse: *Cumque inter cætera id jus* (di ricomprare) *extendatur super gabellas possessas, & administratas ab Illustribus & magnificis Gubernatoribus Sanctissimæ Annunciatæ, quæ gabellæ vulgo appellantur Censalia, atque ea opportunum est reemere ad beneficium Banci S.Caroli; instat quod postuletur a prædictis Illustribus, & magnificis Gubernatoribus fieri exactam, & distinctam notam omnium redditũum Censalium, nec non Creditorum, quibus solvuntur ii redditus: & qua ratione & fundamento fiat solutio, ut possit Regia Juncta opportuno tempore disponere media necessaria ad reemtionem faciendam, salvis. fol. 6. vol. 1.*

Fu con decreto della Giunta del dì 17. di Maggio ordinato, che fra un mese i Governatori avessero esibito la nota chiesta dall' Avvocato Fiscale. Il Procuratore della S. Casa D. Silverio Luciani presentò a' 7. di Luglio di quell' anno una copia non autentica di lista di carico dell' Arrendamento, il cui originale si vuole soscritto dal Razionale della Reg. Camera Mattia di Franco, e dal Prorazionale Agnello Perrotta a' 20. di Settembre 1710., nel fine della quale al foglio 81. si fa la seguente Collettiva.

Provvisioni d' Officiali inclusi gl' annui doc. 200. assegnati alla S.Casa per l'amministrazione —— 540. 4. 10.
Intrate per concessione —— 952. 3. 3.

In-

Intrate a 5. ½	50.	*Capitale* ——	900.
Intrate a 6.	102	*Capitale* ——	1700.
Intrate a 6. ½	3021.2.3.	*Capitale* ——	46474.10.
Intrate a 7.	23474.2.16.	*Capitale* —	335359.27.
In tutto le suddette annue entrade situate sopra detti Regj Censali fanno la somma di annui doc.	28146.2.12.	*Capitale* —	384433.217.

Intanto fattosi il nuovo affitto de' Censali, che rimase a D.Francesco Maria Spalla per annui duc.29500. per anni tre dal primo di Settembre 1732., l' Avvocato Fiscale a vista di tutte le prodette scritture fece stanza, che lo stato dell' Arrendamento esibito da' Governatori si fosse riconosciuto da persona da destinarsi dalla Giunta, la quale avesse sopra del medesimo fatta relazione con quelche occorreva, e che intanto l' avanzo dell'affitto maggiore della lista di carico in annui duc. 1353. 2. 8. si pagasse alla Regia Corte. *fol.86.*

A questa domanda del Fisco si opposero i Governatori della SS.Annunziata con lunga loro istanza. *fol.135.* Dissero in essa, dopo aver fatta minuta menzione de' contratti e del primo del 1498. e degli altri del 1559. e 1560., e confessando competere al Fisco la ragione di ricomprare non solo per gli ultimi, ma anche pel primo; che i consegnatarj sopra i Regj Censali erano Creditori dal 1600. per meno esatto delle loro annualità in ducati 551611. 2. 16., bilanciando e la rendita delle gabelle secondo gli affitti, e le annualità secondo il carico in ducati 28146. 2. 12. Perciò fecero istanza non dovere aver luogo la domanda del Fisco per l'incorporazione degli annui duc.1353. 2. 8. eccedenti il carico nel nuovo affitto, mentre questo, e qualunque altro avanzo dovea cedere in beneficio de' Creditori in com-

compenso del loro credito, al quale la Regia Corte era tenuta: ed in giustificazione del loro esposto presentarono un bilancio soscritto da Celestino Scoppa Razionale dell'Arrendamento.

L'Avvocato Fiscale con sua istanza *fol.* 191. replicò alle opposizioni de' Creditori, ed a vista di tutti gli atti, e documenti prodotti, intese più volte le Parti, la Giunta composta dal Consiglier Marchese Lucini, e dal Presidente della Regia Camera D. Giuseppe Odoardi, uomini, i quali per dottrina, integrità, e rettitudine an lasciato dopo la lor morte gloriosa memoria, interpose il seguente decreto: *Die 16. mensis Aprilis* 1733. *Neap.* -- *Per Regiam Junctam Regalis Banci S. Caroli &c. Visis omnibus actis, partibusque pluries auditis, fuit provisum, & decretum, quod per Actuarium dictæ Regiæ Junctæ Blasium Imbrogno fiat distincta relatio petita in prima parte primæ instantiæ Fiscalis fol.* 86., *ac in successiva alia instantia fol.* 191., *prout etiam circa occurrentia ad finem providendi:* E ciò riguardava l'appuramento del vero stato dell'Arrendamento per l'esecuzione ed esercizio della ricompra, *Respectu vero petitorum in secunda parte dictæ primæ instantiæ Fiscalis, ac in alia prædicta sequente instantia, pro nunc, & citra præjudicium omnium jurium Regii Fisci, hodiernus Affictator Regiorum Censalium a die ejus affictus ex instrumento stipulato anno proxime elapso faciat depositum in publico Banco ad dispositionem præfatæ Regiæ Junctæ annuæ summæ ducatorum* 1353. 2. 8., *seu alterius verioris quantitatis exuberantis, ut in præcitatis instantiis Fiscalibus, & juxta tannas, seu ratas in dicto instrumento affictus conventas, & fiat Consultatio S. E. hoc suum &c. fol.* 193.

Fu del tutto fatta consulta al Signor Vicere, ed avendo il medesimo la decisione approvata, fece l'Avvocato Fiscale istanza, che il decreto si pubblicasse, e si

mandasse in esecuzione, e così fu dalla Giunta ordinato con altro suo decreto della data de' 7. di Maggio del detto anno *fol.* 194., che fu a 9. di Maggio notificato non solo al Procuratore dell'Arrendamento, ma anche all' affittatore D. Francesco Spalla per la parte riguardante il deposito. L'affittatore replicò doversi notificare i Governatori, da' quali egli avea causa, e 'l Procuratore dell'Arrendamento Luciani, fece la solita replica, *appellat*, *reclamat &c. fol.* 195., *&* 196.

Precedente istanza del Fisco a' 18. del suddetto mese fu dalla Giunta fatta altro decreto ordinante, che i Governatori della S. Casa fra un mese avessero esibito i documenti de' crediti sopra de' Regj Censali per farsene la relazione ordinata, e che frattanto l' affittatore Spalla avesse fatto deposito di ducati 902. già maturati dell'estaglio, e così avesse continuato *in futurum fol.* 198. *a ter.*

Varj altri decreti furon fatti in appresso dalla Giunta per esecuzione de' precedenti, comminandosi il sequestro dell' intero estaglio, se fra certo tempo non si fossero le scritture giustificanti i crediti esibite, e per parte de' Creditori niun rimedio sospensivo ne fu prodotto, in guisachè l'affittatore Spalla fece deposito per lo Banco del Popolo di ducati 1804. per le mesate da Settembre 1732. per tutto Dicembre 1733.. Solo i Governatori della Casa Santa con loro memoriale ricorsero al Vicere dolendosi de' passi dati dalla Giunta, e procurando di porre in dubbio la giuridizione della medesima. Il Vicere rimise questo memoriale alla Giunta istessa con ordine della data dei 28. di Settembre di far relazione di tutto ciò che se le offerisse; e quì finiscono gli atti nella Giunta formati, mentre, per gli notissimi fortunati avvenimenti seguiti pochi mesi dopo per la venuta delle gloriose armi di S. M. nel Regno, il corso della causa rimase interrotto, e coverto l'affare d' obblio.

Solo

Solo nell'anno 1730. ne fu data al Re N.S. la notizia da persona incerta; e la M.S. riflettendo, che questo Arrendamento era dell' ispezione della General Sopraintendenza, ordinò, che nella medesima si esaminasse, e per giustizia si decidesse la pretensione del Fisco, inteso l'Avvocato Fiscale, e le Parti interessate, coll'intervento non solo de i Signori Consiglieri Bosco, ed Ulloa Severino, ordinarj Assessori della Generale Sopraintendenza, ma anche de' Signori Consiglieri Scassa, e di Gennaro Aggiunti, destinandosi per Commessario il Signor Uditore Generale dell'Esercito D. Saverio di Donato. Per lo scrupolo però che si fece il già defunto Cons. Bosco per essere stato Avvocato della Santa Casa nel 1732. fu in suo luogo dato per Aggiunto il Signor Consiglier Ferrari.

L'Avvocato Fiscale dopo avere con sua istanza esposto i fatti seguiti per questa causa nella Giunta del Banco di S. Carlo, ed enunciata la domanda in quella fatta per la ricompra, su di quella insistendo, cercò

I. ordinarsi a i Governatori della S. Casa, che fra competente termine esibissero le giustificazioni degli acquisti delle partite possedute da' Creditori sopra di questo Arrendamento, perchè potesse la Regia Corte ricomprarle, restituendo a ciascheduno il capitale dovuto.

II. che frattanto, che non si eseguiva la ricompra, le annualità vendute si riducessero a ragione moderata, ed equa.

III. Che dell'avanzo, che vi era nell'affitto dell'Arrendamento sopra il carico preteso di ducati 28146., se ne facesse deposito, e che i Creditori si obbligassero ancora a depositare tuttociò che di avanzo vi era stato negli affitti da Gennajo 1734., ed a questo effetto farsi sequestro dell'intero frutto dell'Arrendamento.

Notificata questa domanda del Fisco alle parti interessate fu per esse prodotta lunga istanza con va-

rie scritture opponendosi alla medesima, e si legge dal *foglio 76. all' 82. del volume corrente*, ripetendo le cose stesse, che prima eransi esposte. Non è quì necessario riferire il contenuto dell'istanza, e delle scritture esibite, perchè dovendo farmene carico nel corso di questa scrittura, rispondendo partitamente a tutte le opposizioni, quello sarà il luogo proprio di favellarne distesamente.

Fu già la causa introdotta, e furono intesi gli Avvocati così della S. Casa, come degli altri Creditori. Tutta la forza, per opporsi al Fisco, fu da essi fatta su'l preteso credito d'attrasso, e molto fu discettato sulla lista di carico da essi esibita, che si diceva giustificarsi co' libri dell' Arrendamento conservati nella Regia Camera. Affinchè avessero potuto produrre le giustificazioni da essi credute necessarie, molto tempo è stato loro accordato, nel quale con permissione del Fisco an fatto confrontare dal Razionale Commessario D. Biagio d'Elia la lista di carico co' libri della Regia Camera, e quella anno esibita appresso gli atti della Regal Sopraintendenza. Ultimamente si sono intesi di nuovo per più giorni nella medesima gli Avvocati degl' interessati, ed oltre di due Allegazioni pubblicate già prima colle stampe, una per la S. Casa, e l'altra per gli altri Creditori, essendo il Sig. D. Agnello Majone, che prima la S. Casa difendeva, per gli suoi ben conosciuti meriti stato promosso al Giudicato di Vicaria, il nuovo Avvocato della S. Casa ha dato fuori altra nuova Allegazione, ed altra seconda ne è stata pubblicata dall'Avvocato de' Creditori. Essendosi così dato alle parti tutta la dilazione, che potevano desiderare per la loro difesa, conviene ora, che sia resa giustizia alle domande del Fisco, le cui ragioni saranno da me esposte, dimostrando che

I. Compete alla Regia Corte il *jus* di ricomprare le an-

annualità in diversi tempi vendute a' Creditori.

II. Si potrebbe dal Fisco con giustizia insistere per la riduzione delle annualità vendute a più equa e moderata ragione.

III. Non osta alla Regia Corte, per la ricompra, l'eccezione del preteso attrasso.

IV. Debbono i Creditori restituire tutte le somme, che dall'anno 1734. an percepito più degli annui duc. 28146. della pretesa lista di carico, al quale effetto deve farsi il sequestro delle intere loro annualità.

I.

Compete alla Regia Corte il jus di ricomprare le annualità vendute a' Creditori.

SE si volesse entrar nella minuta esamina di tutto ciò, che da' dotti Avversarj è stato scritto su questo punto, lunga noja dovrei dare a coloro, che questa scrittura leggeranno. Dovrebbe esaminarsi quale sia il potere de' Sovrani intorno alle alienazioni de' beni della Corona, e delle regalie: quali queste sieno: se siavi differenza fra le maggiori, e le minori: e quale per dritto publico, supposte valide le alienazioni, senza l'espresso patto di ricomprare, competa ad essi ragione di reintegrare allo Stato i corpi alienati, restituendosi il prezzo pagatone da' Compratori. Tutte queste dispute non essendo punto necessarie per la causa, di cui si tratta, io non intendo di spendere ne pur poche parole intorno ad esse inutilmente. Conviene solamente riflettere quale sia la natura del contrat-

tratto dell'anno 1498. Gli Avversarj lo credono di vera compra, e vendita, o di dazione *in solutum*, perchè di queste espressioni si fece uso in alcune parti dell'istrumento, che se ne stipulò. Se però si attendano le parole *sub pactis, modis, & declarationibus infrascriptis*, che si soggiunsero, e si consideri il tenore di molti de i diciannove Capitoli, che s'inserirono, sarà forza confessare, che'l contratto fu di vero censo consignativo con patto anticretico. Nel Capitolo II., in cui si trattò della distribuzione del frutto a i Compratori si disse *pro censu, & nomine perpetui census, seu pensionis:* nel Capitolo IV. si dà facoltà a i Compratori di *censum vendere alienare &c.*, ed alla Regia Corte si riserva la facoltà *affrancandi in totum, vel in partem dictum censum*, lo che fu ripetuto nel seguente Capitolo V.: nel VI. si dice: *quod dictus census* non si possa confiscare, o pubblicare: Il Capitolo X. merita d'esser trascritto: *Item quod præfata Majestas providebit quod Sanctitas Domini Nostri Papæ, quando ex dicto contractu & censu prædicto, ad rationem prædictam solvendo dictis emptoribus, incurreretur aliquod peccatum, quod Sanctitas Domini Nostri Papæ confirmabit præsentem contractum, & plenarie dispensabit, & absolvet dictos emptores ab omni reatu, quatenus forte per præsentem contractum dicti emptores incurrerent*: nel XIV. si parla del caso, che i Compratori volessero alienare il censo colla cautela della cessione del *jus luendi*, e si dice: *dicti Iconomi & Magistri debeant emere, & acceptare dictum censum, & illum extinguere, & de novo creare, & creato transferre in eum, qui dictum censum emere voluerit*, salva però sempre alla Regia Corte *facultate affrancandi, ut superius continetur*: nel XV. si parla delle liti, che potessero avvenire *ex dicto censu, & super censu prædicto*: nel XVI. si scrive: *Item casu quo dicta credita specificanda, & CONSIGNANDA, ut supra, non absorberint dictam summam ducatorum* vo-

novemmillium ad dictam rationem ducatorum quinque pro quolibet centenario &c.

Tutte le rapportate espressioni sempre uniformi di chiamarsi *censi* i crediti de' Compratori; di pagarsi loro la rata del frutto delle gabelle *pro censu, & nomine perpetui census, seu pensionis*: d'affrancarsi, d'estinguersi, di crearsi di nuovo, di vendersi ad altri i *censi*, di essersi chiamate le annualità dovute a' creditori. *CREDITA CONSIGNANDA*: espressione propria ne i *censi consegnativi*; dimostrano manifestamente, che la natura di questo contratto non fu già di vera vendita e dazione *in solutum* delle gabelle, ma di costituzione di censo, o sia di vendita di annue entrate su le medesime. Ma perchè in questa sorte di contratti si suole talvolta convenire, *ut creditor loco usurarum percipiat fructus ex re pignorata l. si is qui bona* §.1. *de pignor.*, o se la cosa pignorata sia di rendita maggiore, ne percepisca il frutto *usque ad concurrentiam redditus*, Roderic. *de ann. reddit. lib.2.cap.11. in princ.* Alciat. *lib.2. dispunct. cap.3.* Balduin. *de pignor. cap.16.*; fa uopo confessare, che si passarono nelle mani degli Economi della S. Casa le gabelle, solo perchè le amministrassero, *& tutò, sine procrastinatione, & appellandi sollicitudine* n'esigessero i frutti, e quelli distribuissero a i creditori *in vicem usurarum*, o, come fu nell'istrumento espresso, *pro censu, & nomine perpetui census, seu pensionis*. Onde vera *anticresi*, e non altro, fu il contratto, di cui trattiamo, non ostante che delle parole di vendita e dazione *in solutum* impropiamente in alcuni luoghi i contraenti si fossero valuti. Volgasi di nuovo uno sguardo al Cap.X. dell'istrumento sopra trascritto: si consideri il dubbio, che nel medesimo si ebbe, che nel contratto potesse esservi peccato, onde il Re Federigo si obbligò di provvedere per la dispensa Pontificia. Questo dubbio di peccato era tanto alieno dal contratto di compra

pra

pra e vendita, quanto propriissimo per un contratto censuale precisamente con patto anticretico, giusta l'avvertimento di Giulio Pacio nel suo trattato *de rebus creditis tit. 32. de usuris constit.14. n.15. Jure Pontificio omnino jus antichreseos reprobatur, adeout eo jure nullos fructus creditor lucretur, quasi esset usura illicita cap.1.& 2.extra.de usur.*

E non è nuovo ne i contratti, che talvolta una cosa siasi scritta, ed un'altra in effetti siesi inteso di fare: nel qual caso *Rei veritas potius, quam scriptura perspici debet*, siccome saviamente rescrissero gl' Imperadori Valeriano e Galieno nella *l.1.* del *Cod. tit. plus valere &c.* E nella *l.3.* del *Cod.* sotto lo stesso titolo abbiamo appunto l'esempio di un contratto apparente di compra, ma che in sostanza era di *Anticresi*: su di che ordinarono gl'Imperadori Diocleziano e Massimiano, che si dovesse attendere non quello, che si trovava scritto, ma quello, che si era fatto: *Emtione pignoris caussa facta, non quod scriptum, sed quod gestum est inspicitur*: su della quale così scrisse il Gotofredo: *est enim hic contractus Antichreseos . . . Pignoris autem caussa emtio fit, quoties re ipsa pignus accipimus: simulate eminius*; Senzachè sono ovvj nelle leggi gli esempj, per cui un contratto concepito negli scritti termini di compra si sostiene soltanto *ad transferendum jus pignoris in emtorem l.2. l.5. §.ult. & l.6. de distract. pign.*: Così talvolta lo stesso contratto di vendita vale soltanto per contratto di permuta Fab. *in Cod. lib.4.tit.17. def.3.*; Ed altre volte per semplice donazione *l. cum in venditione 36. l. si quis donationis 38. de contrahend. emtion. l.3. C. eod. l. si quis conduxerit 46. locat.* Ed essendo di sua natura *anticretico* il contratto dell'anno 1498., come è pur troppo vero, e manifesto; senza che vi fosse espressa riserva; competerebbe alla Regia Corte la facoltà di ripigliarsi le gabelle, ricomprando i censi venduti sulle medesime.

Ma

Ma quando pure reggesse nel fatto, che vera vendita di gabelle si fosse convenuta col Re Federigo, pure dovrebbero gli Avversarj accordarmi, che espressamente fu riservata al Re, ed a' suoi successori nel Regno, la facoltà di poterle ricomprare in ogni futuro tempo in tutto, o in parte a suo arbitrio e volontà. Questa verità è così patente, che non si è recato mai in dubbio questo *jus* della ricompra: si è procurato solamente far'ostacolo al Fisco coll'eccezione del vantato attrasso delle annualità: così fu fatto nel 1732., e così nel 1750. E come mai potevasi a' nostri dì, dopo due secoli e mezzo, mettersi questo punto in controversia, se negli anni 1559. e 1560., tempi vicinissimi al contratto, si ebbe per indubitato e fuori d'ogni contesa, che questa ragione al Fisco competesse? Legganſi i contratti ne' suddetti anni stipulati, ed in essi si vedrà, che dopo essersi a minuto espressa la convenzione fatta col Re Federigo, nella spiega de i patti allora convenuti, si disse: *& cum pacto de retrovendendo quandocunque pro eodem pretio*, *fol.*20. *vol.*1.

Solo nell' Allegazione publicata nell' anno 1750. per gli Creditori fu nel Capo IV. impreso la prima volta, che nel contratto del 1498. non si fosse riservato *jus* di ricompra, ma solo di prelazione ne' casi di alienazione, dichiarandosi però in appresso, che non si voleva *contendere al Fisco il patto di ricomprare, che in virtù del secondo contratto gli appartiene*. Ma al nuovo Difensore della Santa Casa è ora piaciuto non solo negare al Fisco questa ragione pel primo contratto, ma anche per gli altri posteriori, e nella dotta sua Allegazione dalla pagina 11. fino alla 29. lungamente di ciò si ragiona. Ha preteso egli prima di tutto dimostrare, che la facoltà di ricomprare riservata al Fisco nell'istrumento del 1498. sia solo ad effetto di poter'essere

preferito nel caso di alienazioni, che da' primi compratori ad altri si facessero. Vuol cavare argomento per ciò dal capitolo quarto dell' istromento, in cui dopo essersi data facoltà a i compratori di *vendere*, *alienare*, *donare*, *in dotem dare*, *& insolutum*, *& pro soluto*, *permutare*, *obligare*, *cedere*, *refutare &c.* i Censi che acquistavano *absque requisitione*, *seu impetratione Regii assensus tanquam de re burgensatica*, si soggiungono le parole seguenti = *Salva semper facultate Regiæ Majestati, & suis hæredibus, & successoribus affrancandi in totum, vel in partem dictum Censum, ita quod in omni alienatione facienda prius, & ante omnia habeatur intimari, & denunciari dictis Magistris, Iconimis, & Procuratoribus, alias dicta alienatio, & obligatio forte facienda sit nullius roboris, & efficaciæ.* Dice egli che essendosi fatta questa riserva a benefizio della Regia Corte nell'atto che si parlava di alienazioni, sia solamente a que' casi ristretta questa facoltà, affin di esser' ella la Reg.Corte preferita a coloro che ne facessero i nuovi acquisti, e non già di poter affrancare i Censi venduti fuori de' casi di alienazioni. Ma questa interpetrazione è affatto insussistente: qui non si parla di *prelazione*, ma di *affrancazione*: le parole chiaramente lo esprimono. E poi come può entrar prelazione nella *donazione*, nella *dotazione*, nella *permuta*, nella *cessione*, nella *rifiuta*, delle quali cose tutte si parla in questo capitolo?

Ma perchè promuoversi questo dubbio, quando col capitolo seguente, ch' è il quinto, ogni qualunque dubbio intorno a ciò si dilegua? In questo generalmente, senza farsi menzione alcuna di alienazioni, con orazione separata, ed in nulla dipendente dalle cose precedentemente dette e spiegate; si scrive = *Item quod liceat, & licitum sit eidem Regiæ Majestati, & suis successoribus in* Re-

Regno omni futuro tempore, ad quascumque manus, & posse dictus Census in toto, vel in parte pervenerit, posse affrancare in totum, vel in partem ad ejus arbitrium, & voluntatem &c.

La cosa è così chiara, che non mi obbliga a parlarne di più. Il dirsi poi, che nel 1559., e 1560. fu fatto credere a' possessori delle partite, che il Fisco aveva la ragione di ricomprarle, non essendo punto ciò vero: e che da i Regj Ministri di ciò incaricati fu fatto allora un' inganno a' medesimi, è parlare spiritoso sì, ma non tale da persuader chicchesia. Soggiacquero ad inganno in quel tempo, vicinissimo al contratto, tutti coloro, che avevano interesse nell' affare? furono ingannati i Governatori e gli Avvocati della S. Casa, ch' è stata sempre amministrata e difesa da i più riguardevoli e dotti uomini della Città? S' ingannò il Reggente Moles, che trattando della Gabella delle sbarre non molti anni dopo quel tempo scrisse = *In anno 1560. fuit repertum in dicto Instrumento, quod quando dictus Rex Federicus fecit dictam insolutum dationem, fecit cum pacto de retrovendendo in perpetuum Regiæ Curiæ?* Non sono sì fatte cose degne del dritto pensare, che ognuno ammira nella Persona di chi le ha scritto, e son sicuro che si sono avanzate, e si vogliono sostenere, solo per giovare per quanto si possa alla Causa. Quindi cade tutto il raziocinio, con cui si vuole indebolire il vigore, e la forza de i secondi contratti, ne' quali è chiarissima la riserva della ragione per la ricompra, dicendosi che i medesimi furono effetti di grossolano errore di fatto nell' intelligenza del primo contratto, e perciò, come privi di consenso, di niun valore ed insostenibili. Il Fisco ha per se chiaro il patto nel primo istrumento del 1498. ma se pure in alcun modo potesse aversi per dubbio, ogni dubbio ed ambiguità non sarebbe andata a cessare

con

con le dichiarazioni nel 1559., e 1560. fatte da i padroni delle partite, colle quali per indubitata la ragione del Fisco fu confessata?

Sarebbe per queste considerazioni il jus di ricomprare fuori d' ogni controversia, se oggi volesse esercitarsi la ricompra in virtù dell' istromento del 1498. ma che potrà dirsi quando si cerca, come ora si fa, l' esecuzione de' patti convenuti negli anni 1559., e 1560. chiarissimi e proprj della natura de' contratti allora fatti? Con questi fu mutato il primo: i compratori divennero solo creditori di annualità certa alla ragione dell' otto per cento, promettendosi al Fisco la rivendita delle medesime, sempre che piaciuto gli fosse di ricomprarle...... *nec non prædictus Dominus Jo: Baptista* (questi era Gio: Battista Ravaschiero, che contraeva) *promisit dictos annuos duc. centum octuaginta septem* 1. 8. *retrovendere, & alienare prædictæ Regiæ Curiæ quandocumque nulla data temporis præscriptione pro dictis duc. duobus millibus tricentum quatraginta uno &c. fol.* 21. *at. vol.* 1.; e così convennero, e promisero gli altri creditori. Se poi il dirsi solo che i contraenti furono per errore indotti a così convenire, senza provarlo, basti ad impedire l' esecuzione de' pubblici strumenti; dovranno giudicarne i sapientissimi Giudici, facendo uso della somma loro dottrina, e di quei lumi da essi acquistati colla lunga esperienza del Foro. Non si può dunque contendere al Fisco la ragione della ricompra: offerisce a questo effetto a' creditori i loro capitali secondo che si pretendono colla lista di carico, qualunque ella sia; riservandosi però le ragioni, che le competono per tutti quei difetti, che in alcune delle partite possano incontrarsi.

CA-

I I.

Si potrebbe dal Fisco con giustizia insistere per la riduzione delle annualità vendute ad equa e moderata ragione.

LA riduzione in altro tempo domandata dal Fisco quando avesse avuto esecuzione sarebbe, anzi che alla Regia Corte, utile a' creditori: per essa lasciandosi nel loro vigore i primi contratti, l'amministrazione, e'l governo dell' Arrendamento sarebbe rimasto a' Governatori della S. Casa, come è stato per lo passato. Oltre a ciò non avrebbono essi a soffrire il disvantaggio di tenere i capitali, che saranno loro restituiti per la ricompra, oziosi fino a tanto, che rinvenissero impieghi sicuri da poterveli applicare,: impieghi, che sono ora difficilissimi non dico al 4. ed al tre e mezzo, ma al tre per cento, colla sicurezza uguale a quella, che avrebbono avuta sopra del frutto de' Censali. Si fece allora questa domanda solo al fine, che sollecitamente cessasse il corso delle annualità, che a così alta ragione i creditori esigono, e che sono divenute ne' presenti tempi ingiustissime e gravosissime per la Regia Corte.

Ora però dal Fisco non s'insiste per altro, che per l'esecuzione della ricompra, e perciò sarei fuori della necessità di ragionare su questo punto; ma pure stimo qualche cosa brevemente dirne, perchè non si creda lontana dal giusto la domanda, che ne fu fatta.

Grandissima differenza a riguardo di ciò che trattiamo

tiamo, vi è tra contratto e contratto. Alcuni come sono le compre, e le vendite, ed altri simili, *unico momento* si perfezionano, e si eseguiscono, e non rimane altro a farsi da' contraenti, dopo che quelli perfezionati sieno ed eseguiti. Altri poi dopo la loro perfezione anno tratto successivo di molto tempo, o più lungo o più corto, secondo la diversa loro natura. Così sono le locazioni, e conduzioni: così i Censi: così le vendite delle annue entrate. In questi i contraenti in ogni anno successivo al contratto debbono quello eseguire, pagando o la mercede della cosa locata loro, o i canoni, o i Censi, o le annualità vendute.

Ne' contratti della prima specie si attende solo la loro giustizia o iniquità nel tempo, in cui furon fatti, e secondo il provvedimento delle leggi o si moderano, o si rescindono, o si annullano per la maggiore o minore ingiustizia, che in essi apparisca. In quelli però della seconda, benche giusto, ed equo sia stato il contratto, quando fu fatto, se col decorso degli anni, per la mutazione delle cose umane, si riduca ad iniquità ed ingiustizia, la savissima provvidenza delle leggi e de' Magistrati non lascia gli oppressi senza soccorso, ed è sempre vigile, affinchè ogni ingiustizia a giustizia, ed ogni iniquità ad equità ridotta sia. Questa dottrina nasce dal testo nella *l. Quum quidam 17. de usuris*, in cui si scrive: *Divus Marcus Fortunato ita rescripsit: Præsidem Provinciæ adi, qui stipulationem de cujus iniquitate quæstus es, ad modum juxtæ exactionis rediget*.

Questa legge non è da restringersi solo a quell' eccesso di usure, che s' incontra nel tempo del contratto, ma anche ad ogni eccesso, che ne' tempi successivi sia per derivare dalla mutazione delle cose. Non poche autorità si potrebbono addurre in prova di ciò: Sarò bensì contento di poche recarne, ma di gravissimi Autori.

Il

Il Roderico *de annuis redditibus lib. 2. quaest. 15. n. 95.: Reductio contractus ad aequalitatem fieri debet, quando tractu temporis efficitur iniquus, vel res in infinitum crescit, ut probat textus notabilis, qui hanc reducendi contractus facultatem judicibus concedit in leg. cum quidam Dig. de usuris.*

Il Tesauro *decis. 226. num. 1.: Reductio contractus ad aequitatem fieri debet, quando res tractu temporis efficitur iniqua, vel in infinitum cresceret; & haec est singularis, & mirabilis facultas judicibus data, ut hoc casu possint etiam contra paciscentium pactionem, & stipulationem pronunciare, & ad aequitatem reducere, ut est singularis, & notabilis textus in leg. cum quidam 17. Dig. de usuris.*

Il Capecelatro *decis. 188. num. 93. 94. & 95.: L. cum quidam Dig. de usuris disponitur: Praesidem Provinciae esse adeundum, qui stipulationem, de cujus iniquitate conquestum est, debeat ad modum juxta exactionis reducere, praecise in annuis redditibus redimibilibus, quae reduci debeant ad legitimum modum inspecto tempore solutionis. . . quod etiam procedit, quando contractus ex sui natura habet tractum successivum, quia quamvis a tempore celebrationis ipsius non fuisset iniquus, tamen quocumque tempore ex eo resultet iniquitas, ad aequalitatem, & aequitatem reduci debeat.* A questi sentimenti si accorda il Larrea nella sua allegazione Fiscale 3. ove al *num.* 23. scrisse così: *Et in terminis annui redditus reddimibilis, quod redditus reduci debeat ad legitimum modum inspecto tempore solutionis cujusque anni probat Apostilla ad Alexandrum in cons. 187. lib. 7. lit. C. Gaspar Roderic. lib. 1. de ann. red. quaest. 12. num. 9. Avendanus de censib. cap. 49. n. 6. in fine, & 7.* Lo che ripete nelle allegazioni 23. 31. *e* 32. e nella decisione di Granata 11. *num.* 64. 65. *e* 66.

E' notabile la dottrina del Fontanella *de pact. nuptialibus claus. 4. glos. 18. part. 1. num. 116.*, dove il sensatissimo

mo Scrittore riferisce, che il Senato di Catalogna per questi principj aumentò il prezzo de' pesci a favor de' pescatori di Tortosa, benchè con solenne stipulazione si fosse prima convenuto per una certa determinata somma: essendosi riconosciuto, che il prezzo degli altri comestibili era col corso degli anni aumentato.

Per dritto Canonico la ragione di doversi in ogni tempo successivo attendere all' equità è stata ancora giudicata valevolissima. L'esenzione dalle decime accordata a qualche Ordine, benchè giusta ed equa nel suo principio, se si riduca col tratto del tempo ad essere eccessiva ed iniqua, non si sostiene, come fu accordata: ma si modera e si riduce ad equità. Così stabilì il Sommo Pontefice Alessandro III. gran Giureconsulto nel *Cap. suggestum de decimis*; e così è stato deciso dalla Rota Romana molte volte, la quale nella decisione del 1704. avanti Monsignor Muti impressa presso il *de Comitibus decis. Flor. tom.* 2. *part.* 2. *decis.* 103. §. 2. *num.* 21. & 22. risponde alla difficoltà, che il suddetto *Cap. Suggestum* parlando di privilegio, non abbia luogo ne' contratti, sostenendosi, che anche ne' contratti *respicientibus futurum tempus*, & *longam seriem annorum*, riducendosi questi ad iniquità, debbono essere moderati per la determinazione fatta nel mentovato Cap. dal Papa Alessandro III.

Per farsi questa riduzione ad equità non vi è bisogno del sovrano potere de' Principi. Ognun sa, che possono essi, quando il conoscono giusto ed al pubblico bene conveniente, farlo liberamente. Possono da loro stessi farlo anche in casi particolari i Giudici, e i Magistrati secondo il sentimento de' mentovati gravissimi Autori giusta il rescritto dell' Imperador Marco; e dev' esser così, perchè i Magistrati nel giudicare debbono sempre attendere alla giustizia ed all'equità, e debbono sollevare i troppo oppressi debitori da quelle prestazioni,

e pa-

e pagamenti, i quali benchè giusti e moderati allorchè furono convenuti, sieno poi divenuti eccessivi iniqui ed ingiusti nel tempo avvenire.

Per maggior pruova di quanto si è detto potrebbe aggiugnersi l'autorità di que' Dottori, che anno scritto nei termini di censi reservativi o enfiteotici, perpetui ed irredimibili. In questa specie di contratti la sentenza ricevutissima si è, che qualora col tratto del tempo si conosca, che sieno divenuti ingiusti ed iniqui, si apparttenga all'ufficio del Giudice di ridurli a giustizia ed equità. Su tal proposito possono vedersi l'Olea *de ceff. jur. tit. 7. quæst. 3. num. 32.* il Cardinal di Luca *de censib. disc. 32. num. 2.* il Pacion. *de locat. & conduct. cap. 45. num. 52.* ed altri moltissimi, che per brevità si tralasciano.

Se oggi il Fisco non avesse il modo per la ricompra, siccome per altro pronto si offerisce alla restituzione de' capitali, potrei ben'Io dimostrare, che la ragione, la quale ha luogo nei contratti di censi riservativi ed enfiteotici, per doversi ridurre a giustizia ed equità, dee anche concorrere nei contratti di annue entrate celebrati col Fisco. Vi si dee considerar sempre della differenza intorno a ciò tra il Fisco, e tra un privato. Una certa ragion di economia, e di pubblica utilità o necessità, che nel privato non ha luogo, milita sempre a pro del Fisco. A proposito delle Comunità, le quali godono de' privilegi fiscali, così appunto saviamente riflettè in caso simile il Cardinal di Luca *de Cens. disc. 32. num. 19.* Se il Fisco o la Comunità *ob bella, aliasque temporum calamitates* si ritrovi impotente a restituir la sorte, ed estinguere il censo, o non trovi agevolmente persone, che loro somministrino il danajo, *ut extinguant census antiquos graviores*; non si ha perciò da opprimere il Fisco o la Comunità, e fargli gemere eternamente sotto il duro pesante giogo di corrispondere a lor creditori usure gravose, ed a tempi cor-

D renti

renti ingiustissime. Qual maggior lucro, di grazia, i creditori sarebbero, se il Fisco restituisse loro la sorte? Quando ad essi riuscisse di trovarne sicuri e facili gl'impieghi, certo è, che a tempi correnti non potrebbero riscuoterne più del tre, o tre e mezzo per cento. Adunque non sarebbe un' eccedere la potestà ordinaria, ed i limiti della equità e della giustizia, se un Tribunale Supremo, com'è quello, in cui questo affare si tratta, nel caso, che il Fisco insistesse per la riduzione delle annualità vendute, deferisse alle di lui dimande. Tanto maggiormente perchè con somma moderazione fu cercata di farsi al 4. per 100. E molto più perchè i creditori su di questo Arrendamento non anno solo la più facile esazione, ma anno l'Arrendamento tutto nel loro governo, circostanza molto considerabile.

Nè sarebbe d'ostacolo il patto, che si oppone dalla S. Casa accordatole nell'anno 1633. dal Vicerè di quel tempo in occasione, che ella impiegò colla Regia Corte duc.50. m. per compra d'annui duc.3500., col qual patto fu promesso, che in ogni futuro tempo così questa annualità, come tutte le altre, che ella possedeva, e che in appresso avesse acquistato, si sarebbono interamente e senza diminuzione alcuna soddisfatte, non ostante qualunque urgente bisogno e necessaria cagione; poichè, tralasciando, che questa ragione, quando fosse valevole, gioverebbe solo per la Casa S. e non già per gli altri creditori; non può questa promessa intendersi così ampiamente, come i Difensori della medesima pretendono. Questa ebbe principalmente in mira il costume della Regia Corte, la quale per gli spessi bisogni, che avea ne' tempi scorsi, soleva in alcuni anni sopra le rendite di Arrendamenti e Fiscali ritenere o la decima, o il quarto, o il terzo, secondo l'urgenza del Regio Erario era o maggiore o minore. Questa ritenzione si volle evitare, e questo fu promesso, ed è stato eseguito,

guito, come da' documenti, dalla stessa Casa Santa prodotti, apparisce. Non s' intese mai, nè si volle convenire, che se mutati i costumi universali del Regno, e'l sistema, modo, e regole delle annue entrate; le annualità, che allora correvano al 7. per cento, si fossero dopo molti anni ridotte ad essere ingiuste ed inique, non si fossero mai potuto ridurre a giustizia ed equità. Non si poteva allora quelche in appresso, col decorso di moltissimi anni è avvenuto, prevedere. E se non fu preveduto; non poteva farsi alcun patto sopra di ciò, che da' contraenti non fu pensato.

Dovrebbe dunque ordinarsi la domandata riduzione, quando su di ciò si premesse. Ma si ritorna a dire, che l'idea del Fisco è ora di eseguir prontamente la ricompra, avendo pronto il danajo necessario per la restituzione de' capitali dovuti a' creditori, i quali non anno alcun ragionevole motivo per farvi opposizione, come appresso sarà dimostrato.

III.

Non osta alla Regia Corte per la ricompra l'eccezione del preteso attrasso.

VAntano i creditori assegnatarj sopra i Regj Censali dover conseguire ducati 421935. 4. 5. per annualità decorse dall' anno 1611. fino ad Agosto dell' anno 1751. Supposto questo credito, si fanno del medesimo scudo per opporsi alla ricompra dalla Regia Corte domandata. Dicono, che in virtù di patto convenuto ne' contratti delle vendite fatte, siesi espressamente stabilito,

 che

che volendo il Fisco ricomprare fosse tenuto restituire tutto ciò che i creditori dovessero conseguire d'attrasso, al che, senza del patto, sarebbe *de jure* anche tenuto; onde volendo eseguirsi la ricompra, debba interamente il Fisco pagare a' creditori tutte le annualità non esatte *usque ad minimum obulum*, altrimente non possa essere inteso, allegando a questo proposito e leggi e Dottori e l'autorità delle cose giudicate.

Si dimostra non costare del preteso attrasso e della sua quantità.

A Dimostrare questo lor credito si vuole essere bastante pruova l'aver prodotta una copia della lista del carico di questo Arrendamento, che si fa ascendere agli annui duc.28146.2.12.: e i documenti d'affitti fatti dall'anno1611.; e calcolando da una parte il prodotto degli affitti, e dall'altra le annualità decorse secondo il carico, si dice essersi meno esatta la somma de' duc. 421935. 4. 5.

Ma quanto questo conto sia erroneo, chiaramente si dimostra. Quando o l'una o l'altra delle due parti del calcolo, cioè del dare, e dell'avere non sussista, cade tutta l'idea de' creditori. Molto sarebbe a riflettersi sopra i documenti prodotti per dimostrare il frutto dell'Arrendamento, ma me ne rimango per ora, riducendomi a considerare il loro preteso credito per annualità non riscosse.

La lista del carico riconosciuta e riscontrata dal Razionale della Regia Camera D. Biagio d' Elia coi libri del Regal Patrimonio, che nella Camera si conservano, ascende a i menzionati ducati 28146. 2. 12.; ma che tale fosse stata fin dall'anno 1611., tempo dal quale si comincia da' creditori il loro calcolo, non se ne ha chiarezza alcuna. In qual tempo del passato secolo la medesima fosse stata formata, non apparisce. Certo è che nel 1611. non era tale, quale oggi si vede. Il frutto dell'Arrendamento per l' affitto cominciato nell' anno 1612., e terminato nel 1615. non oltre-

oltrepassava i ducati 25144., e pure mancato alla Casa Santa un' assegnamento, che aveva sopra l'Arrendamento delle sete, fu questo supplito sopra l' Arrendamento de' Censali. Così fu fatto ancora nel 1616. per la mancanza de' fiscali sopra Atina: e così ancora per simile cagione nel 1618.. Costa tutto ciò da' documenti esibiti negli atti per parte del Fisco, e non si dubitano dagli Avversarj questi fatti. Come dunque si vuole, che il carico dell'Arrendamento nell' anno 1611., e ne' seguenti fosse in duc. 28146., se non potendo questi soddisfarsi col frutto dell' Arrendamento in somma di duc. 25144., non davano luogo a' nuovi assegnamenti sopra il medesimo? La Casa Santa non poteva esigere sopra l' Arrendamento delle sete: le mancavano partite di Fiscali: e si ha da credere, che contentata si fosse di averne il supplemento sopra il frutto de' Censali, che non bastava a pagare gli anteriori Assegnatarj, fra quali eravi la Casa Santa stessa? E' forza dunque confessare, che nel 1611., nel 1615., e nel 1618. non aveva l'Arrendamento il carico, che vogliono i creditori di duc. 28146.

Due risposte nella prima allegazione formata per la Santa Casa a ciò si danno al foglio 45. La prima è in queste parole = *In ogni modo tutto ciò non nacque da quel principio, in cui si fonda il Sig. Avvocato Fiscale, ma da quelli annuali avanzi, che la Regia Corte trasse a suo beneficio con i diversi bassamenti che aveva praticati per tutto il 1611., onde siccome parte dell' avanzante frutto ad altri aveva venduto; così sopra l'altro rimasto a suo beneficio potè benissimo farne gli altri assegnamenti in beneficio della Casa Santa, sorrogandolo in luogo degli altri effetti mancati*. La risposta però (sia detto con buona pace del dottissimo Autore dell' Allegazione) non toglie punto la difficoltà, perchè sempre è evidente, che i debiti dell' Arrendamento, e 'l suo stato non era nel 1611., 1615., e 1618. quale si contiene nella lista di carico.

co. Minore certamente doveva effere negli anni fuddetti la fomma delle annualità dovute a' creditori, onde non fuffifte il calcolo da effi formato. La feconda rifpofta è modificativa. Si dice che fe il calcolo non regge dal 1611. fino all' anno 1618., reggerà per gli anni feguenti, onde, dedotta la rata dell' attraffo per gli anni fuddetti, *fempre reftarebbe il credito dell' attraffo in una rilevante quantità, che a calcolarla riefce faciliffimo.*

Ma neppure quefta feconda rifpofta indebolifce l' oppofizione del Fifco. Rimane fempre il dubbio in qual tempo lo ftato dell' Arrendamento fi foffe ridotto a tale, quale nella lifta di carico apparifce. Si accorda che nell'anno 1710. dal Razionale di Franco ne fu eftratta copia della fcrittura dalla Regia Camera: ma quando la medefima formata foffe, è in ofcuro. Se i creditori dicono effer quella ftata formata nell' anno 1618. fenza efibirne documento; fi può anche dire in contrario avere avuto il fuo effere o nel fine del paffato fecolo, o ne' principj del corrente. E' vero che neppure fe ne può produrre giuftificazione, ma refterà ficuramente incerto in qual'anno quella foffe ftata fatta, fe nel 1620., fe nel 1650., fe nel 1680., fe nel 1700. Quefto dubbio folo bafta al Fifco per efcludere la pretenfione de' creditori dell' ingente attraffo, che vantano. Effi in quefta eccezione, che al Fifco oppongono per le decorfe annualità, fono attori, onde il pefo della pruova di quefto attraffo tutto è a loro carico. Se non giuftificano chiaramente il loro credito, e la certa e liquida fomma, in cui rimanga, tutto è per effi inutile e vano: e non poffono farfene fcudo all' efercizio del patto della ricompra, che indubitatamente alla Regia Corte in virtù de' contratti compete.

Quindi è manifefto, che la forza del patto, l' autorità delle leggi, de' Dottori, e delle cofe giudicate, al-

allegate da' contrarj, non possono aver luogo in questa causa. Quì noi non trattiamo di un debitore, che in ogni anno sia tenuto pagare al creditore o il censo o l'annualità venduta. Questi volendo ricomprarla deve o pagare il decorso, o dimostrare chiaramente averlo per intero pagato. Può in questo caso il creditore opporre credito di annualità non soddisfatte, e gli si crede, non giustificandone il debitore il pagamento. Il creditore deve solo giustificare il titolo del suo credito: non è tenuto far pruova di non esserne stato soddisfatto: peso è del debitore di produrre i documenti di aver pagato. Ma nel caso presente tutto ciò non ha luogo: la Regia Corte diede questo Arrendamento in amministrazione a i Governatori della Santa Casa, perchè n' esigessero i frutti, e se ne soddisfacessero le annualità dovute a' creditori. L'Arrendamento era capace a soffrir questo peso interamente, e dee presumersi, che fosse continuato sempre ad esser tale. Stimano i creditori il contrario, ed anno tante scritture esibito, e tanti calcoli formato per dimostrarlo, vedendo esser loro il peso di ciò fare. Se non lo an fatto, male sarà per essi. Alla Regia Corte giova solo, che la Santa Casa abbia seguitato sempre per tanti anni a tenere l' Arrendamento nelle sue mani, per poter dire che i creditori sieno stati delle loro annualità soddisfatti. Si rifletta seriamente alla gran differenza, che vi ha tra il debitore, che assuma il peso di pagare certa somma in ogni anno al suo creditore, e l' altro che abbia dato nelle mani del creditore un fondo fruttifero da potersene in ogni anno soddisfare: e poi si giudichi della causa presente, e se nella medesima possano adattarsi le leggi, i Dottori, e le cose giudicate, che si allegano contro del Fisco.

Si aggiunga che la Casa Santa non mai si è dal

dal 1618. doluta di mancanza alcuna nella soddisfazione delle annualità dovute a' creditori. In varj tempi prima dell' anno 1600. non essendosi potuto i creditori soddisfar per intero delle loro annualità col frutto de' Censali, la Casa Santa ne domandò e ne ottenne il compenso per la somma, ch' era mancata. Nell' anno 1583. mancarono duc. 1488., nel 1585. altri duc.1570., nell'anno 1588. duc.12140., ed a ricorso della Santa Casa la Camera liquidò il debito della Regia Corte, e con approvazione del Vicere e del Collaterale ne fu fatto assegnamento sopra l'Arrendamento della sete. Nell' anno 1599. per altra mancanza ne fu dato dalla Camera il compenso sopra l'Arrendamento delle carte da giuocare.

Di tutto ciò ve ne sono negli atti i documenti, e nell' Allegazione della Santa Casa al foglio 26., ed al foglio 27. se ne fa menzione. Su di questi fatti indubitati da me si riflette così: per ogni mancanza che avveniva nel frutto de' Censali, non soddisfacendosi per intero i creditori, la Santa Casa perpetua Amministratrice e proccuratrice irrevocabile dagli stessi creditori costituita, ricorreva alla Camera, si liquidava la mancanza, e se ne ordinava la soddisfazione sopra altri effetti della Regia Corte. I Governatori della Santa Casa, uomini sempre de' più onesti ed avveduti della Città, non omettevano col loro zelo diligenza alcuna per non rimanere in danno, e co' loro ricorsi facil cosa era per essi ottenere il compenso di qualche attrasso, che si patisse. Se ciò è vero: donde poi è avvenuto, che per le gravi mancanze esaggerate dall' anno 1618. sino all'anno 1710. non sono mai i Governatori ricorsi, e non mai an cercato compenso alle loro perdite sopra altri effetti fiscali? Forse perderono essi del loro usato zelo ed attenzione? Forse se ne fecero i ricorsi, e ne' Ministri della Regia Camera fu affatto spento lo spirito di

di giustizia, che in tante altre volte fu vivissimo in riparare i danni della Casa Santa e degli altri creditori? Di niuna di queste cose uomo di sana mente può sospettare. Fa uopo dunque credere o che niuna mancanza i creditori abbian patito, perchè il carico dell'Arrendamento era minore degli annui duc. 28146., o che se mai qualche mancanza in alcun tempo vi sia stata, questa a ricorso della Santa Casa sia stata rifatta con altri effetti della Regia Corte, come prima molte volte fu praticato. E' vero, che non ne abbiamo per ora alle mani alcun documento; ma chi può esser sicuro, che non sia ciò avvenuto, e che nella perdita di scritture, e nella confusione, in cui il Regio Archivio ritrovasi dopo i moti del popolo del 1701. non sia facile a rinvenirne le giustificazioni, le quali col tempo potrebbono venire alla luce? L' argomento, che si fa tratto dal verisimile, dee aver tutta la forza in questo rincontro, in cui i creditori niuna convicente pruova adducono del loro preteso credito d' attrasso.

Queste considerazioni sole basterebbono a dimostrar vana la domanda de' creditori per impedire l' esercizio della ricompra al Fisco; ma quì non si fermano le difficoltà. Domandano essi attrasso dall' anno 1611. fin' all' anno 1710., mentre da quest' anno fino ad oggi nel frutto dell' Arrendamento non v'è stata perdita, ma avanzo. Ma quali sono i creditori, che fan questa domanda? Forse i creditori presenti sono quegli stessi che nell' anno 1611. possedevano le partite? non già. Moltissime partite sono state in diversi tempi da i creditori ad altri alienate e trasferite, onde non è giusto, che Cajo, il quale abbia acquistata la partita nell'anno 1680. per esempio, cerchi l' attrasso delle annualità decorse negli anni antecedenti: potrebbono, quando attrasso vi fosse stato, pretenderlo i primi possessori, e non già

i presenti successori con titolo particolare. Queste partite non sono in picciol numero. Dalla fede del Razionale della Reg. Cam. D. Francesco Messina ricavata dai libri di questo Arrendamento, fatta per ordine del Signor Commessario, ed esibita negli atti *fol.*132. *vol. curr.*, si ha, che cento settantasette partite, le quali fanno l' annualità di duc. 11234. 1. 6. sono state alienate da' primi possessori ad altri dopo l' anno 1611. fino agli anni a noi vicinissimi in virtù di contratti, per gli quali i nuovi possessori non anno acquistata ragione alcuna per le annualità prima decorse, ma solo per quelle che sarebbono maturate dopo de' loro acquisti. Ciò posto: con quale spirito possono i presenti possessori delle Partite opporsi alla ricompra, domandando dal Fisco di essere soddisfatti delle annualità pretese decorse in tempi, ne' quali essi non ne erano padroni, e che, quando vi fossero, non ad essi, ma ad altri sarebbono dovute? E' vero che il Fisco in ciò si vale della ragione di terze Persone, cioè degli antichi possessori; ma sa ognuno, che giova opporre il jus del terzo, quando questo è esclusivo della ragione dell' attore. Si aggiunga quel che testifica lo stesso Razionale D. Francesco Messina, la cui fede si è esibita *fol.* 167., cioè che fra i possessori di Partite notati nella lista di carico fra la somma di ann. duc. 28146. ve ne sono sette con l' annualità di duc. 216. 3. 15., e pure essi non vanno nel mandato generale, ma la rendita dell' Arrendamento corrispondente a questa annualità viene ripartita a gli altri creditori più del loro credito annuale, onde essi esigono quel che forse è del Fisco per ragione di beni vacanti.

Tali e tanti essendo i dubbj, che incontra la domanda de' creditori per l' attrasso, di cui non solo non può dirsene certa e liquida la somma, ma può anche cre-

crederſi, che non ve ne ſia punto; ognun vede, che con ſomma ingiuſtizia ſi vuole per queſta oppoſizione dubbia oſcura ed illiquida impedire al Fiſco l' eſercizio del jus della ricompra, che ſenza alcun contraſto eſecutivamente gli compete.

Quando certo e liquido attraſſo vi foſſe, dovrebbe preſumerſi rimeſſo.

MA fingaſi, che i creditori con pruove ſicure e certe dimoſtraſſero prontamente veri i preteſi attraſſi, non dubbj in modo alcuno, ma liquidiſſimi anche intorno alla quantità; pure in queſto caſo incontrerebbono eſſi altra graviſſima difficoltà di ragione in domandarne il pagamento. Crede il Fiſco con tutto il fondamento di giuſtizia, che debbano queſti intenderſi, per tacito patto, rilaſciati e rimeſſi, dopo che per lo ſpazio di un ſecolo e più contenta la Caſa Santa, e i Conſegnatarj dell' intero frutto del goduto Arrendamento, o molto o poco che foſſe, pacificamente ſe lo an percepito ſenza domandare riſazione delle ſomme, che loro mancavano, e ſenza proteſtarſene almeno o riſervarſene la ragione. Queſta preſunta rimiſſione, nelle circoſtanze in cui ſiamo di fatto, naſce da due leggi, cioè dal reſponſo di Scevola nella *l. Qui ſemiſſes de uſuris*, e dallo ſtabilimento degl' Imperadori Severo ed Antonino nella *l. Adverſus Cod. de uſuris*.

Ecco ciocchè riſpoſe Scevola per colui, che avendo promeſſo le maggiori uſure, avea per molti anni corriſpoſto ſoltanto le minori: *Qui ſemiſſes uſuras promiſit, per multos annos minores præſtitit: heres creditoris ſemiſſes petit, quum per debitorem non ſteterit, quo minus minores ſolvat. Quæro, an exceptio doli vel pacti obſtet? Reſpondi: ſi exſolvendis ex more uſuris per tanta tempora mora per debitorem non fuit, poſſe ſecundum ea, quæ proponerentur, obſtare exceptionem.*

Nella ſteſſa guiſa gl' Imperadori Severo ed Antoni-

no rescrissero, che ostava l'eccezion del patto al creditore, il quale *ex stipulatu* chiedea le maggiori usure, quando che per certi anni avea esatto le minori. *Adversus creditorem usuras majores ex stipulatu petentem, si probetur per certos annos minores postea consequutus, utilis est pacti exceptio, secundum quod tueri caussam potestis: etiam adversus Defensores Civitatis majores petentes ex cautione, si probaveritis semper quincunces amitam pupillorum vestrorum, quae majores caverat, dependisse.*

Uniforme su questo proposito è il sentimento de' Dottori. Il Gotofredo sulla rapportata *l. Qui semisses de usuris lit. E.* così notò: *Usuras minores recipiens creditor, TACITE VIDETUR PACTUS de non recipiendis majoribus*. E nella *l. Adversus lit. O. Minimas usuras, qui per certos annos sciens accepit, TACITE fatetur majores sibi non deberi.*

Baldo sulla stessa legge *Qui semisses*. *Per longam praestationem minorum usurarum a majoribus videtur esse recessum. Et nota, quod in ista lege praestatio & tempus inducebant ad praesumptionem liberationis ..... Qui longo tempore recipit minores usuras, intelligitur a majoribus recessisse. Ista lex est argumentum, quod QUI RECIPIT MINOREM CENSUM longo tempore, videtur REMISSISSE majorem. De hoc habes extra. de censibus Cap. olim.*

Bartolo sulla *l. Adversus*. *Ex perceptione minorum usurarum INDUCITUR TACITUM PACTUM de non petendis majoribus, etiam caussis publicis.... Licet Administratores Civitatis non possint facere expresse pactum de non petendis, tamen hoc possunt facere tacitum, recipiendo minores.... Opp. Videtur, quod sicut debitor, solvendo majores, sibi non praejudicat, ita creditor, recipiendo minores, sibi non videtur praejudicare; ut in l. Creditor §. fin. de solut. dicit Glos. Alia est ratio in debitore favore liberationis, ut in l. Arrianus de A. & O.... Idem est in Administratore Ecclesiae.* Nè

Nè differentemente il Perezio *ad lib.* 22. *Pandect. tit.* 1.: *Quod si vero creditor aliquot annis minores usuras acceperit, quam fuerat stipulatus, intelligitur tacite majoribus usuris renunciasse. L.* 13. *hoc tit.* & *l.* 5. *C. eodem.*

E'l Brunnemanno sulla legge *Adversus: Is, cui usuras majores promisi per stipulationem, si per aliquot annos minores usuras a me acceperit, non tantum in praeteritum, sed etiam in futurum sibi praejudicat, ut majores, licet promissas, petere nequeat: Est itaque REMISSIO TACITA, VEL TACITUM PACTUM l.* 2. *D. de pactis. Ratio dubitandi haec erat: sicut debitor plus solvendo, quam debet, sibi non praejudicat, ita nec creditor minus accipiendo. Sed in posteriori casu contrarium suasit favor liberationis. L. Arianus de O.* & *A.*

Passano i Dottori a vedere quanto tempo si richiegga per indurre una tal rimissione, o questo nuovo tacito patto. Altri dissero bastare il solo triennio, ed altri vollero il decorso di sei, diece, o al più di venti anni. Il Brunnemanno sulla *l. qui semisses. Qui quum ad majores usuras teneretur, minores solvit, saltem PER TRIENNIUM arg. l.* 2. *C. de fideicomm. Sichard. ad l.* 5. *Cod. hoc tit., vel, ut alii volunt, PER DECENNIUM, ei praesumitur remissio facta majorum usurarum.* E'l Perezio *ad tit. Cod. de usuris num.* 31. *Exstinguitur praeterea usurarum obligatio vel in totum vel pro parte. Pro parte, quando creditor certis annis usuras quincunces accepit, quum besses stipulatus esset. Censetur enim hisce renunciasse l.* 5. *hoc tit., maxime, si post tempus cautioni praefinitum, triennium puta, minores usuras acceperit, NEC MAJORES SIBI DARI POSTULAVERIT l.* 8. *hoc tit.*

Il Donello ne' suoi commentarj sul Codice *ad tit.* 32. *de usur. lib.* 4. *num.* 1. 2. & 3. dottamente al suo solito tratta questa materia. Assume egli potersi dal creditore in tutto o in parte rimettere le usure per patto susseguen-

guente o espresso o tacito, che risulti da qualche cosa o fatto giusta il disposto nella *l. 2. de pact.* Dimostra per ciò, che, quantevolte il creditore per lo spazio di anni diece abbia esatto le minori in vece delle maggiori usure, quali avea convenuto, sia questa una perspicua non oscura presunzione del di lui consenso e volontà, che delle minori sia stato contento, e che le maggiori abbia voluto rilasciare, onde non possa poi non solo per lo passato ripetere, ma neppure per l'avvenire chiedere le maggiori. *Remittit autem*, dice egli, *creditor usuras, alias aperte, alias tacite pacto. Aperte quando remittat, notum est. Ubi tacite remittat, hic locus docet cum aliquot aliis, de quibus hic dicetur. Est autem sententia hujus loci: Si creditor, cui usuræ majores solvi debebantur, veluti semisses, minores a debitore acceperit, HOC FACTO remittere majores intelligitur partim in præteritum, partim in futurum. In præteritum majores remittere debitori intelligitur eas omnes, pro quibus minores accepit, ut ex hoc rescripto colligitur, in quo de remissione præteritarum usurarum nihil quæritur, quoniam hæc remissio pro confessa habetur.*

Sed quomodo remittere intelligitur, quum de eo aperte nihil dixerit? Respondeo: non tantum conveniri potest verbis & aperte, sed etiam tacite, ubi consensus ex re & facto colligitur aliquo. l. 2. de pact. Remissio in proposito consensus conjecturam habet non obscuram, quia dum debitor solvit minores usuras pro iis, quas debet, & creditor ita usuras accipit, iis usuris contentus esse intelligitur pro iis, quæ debentur l. si creditores supra de pactis. Minoribus contentus aperte majores præteritas remittere intelligitur . . . Per certos annos intelligere debemus per multos annos, ut interpretatur l. qui semisses eod.; per multos autem annos valet idem, quod diu, & diu idem quum minimum, quod per decem, aut plures annos l. si quum fi-

dei-

deicommissa, §. *Aristo*, *qui & a quib.manumitt. Itaque hac summa est*, *cum qui usuras minores per decem annos accepit*, *non tantum præteriti temporis majores usuras petere non posse*, *sed ne in posterum quoque*.

Giulio Pacio de rebus creditis ad tit. 32. *const*. 5. rapportando le varie opinioni de' Dottori intorno al tempo necessario da decorrere, fonda dover bastare il solo triennio: *Ponit lex*, egli dice, *creditorem stipulatum esse majores usuras*, *legitimas tamen*, *postea per aliquot annos accepisse minores*; *quæritur*, *quot anni sint intelligendi*, *ut decisio hujus legis habeat locum*, *adeo ut perceptio minorum usurarum inducat tacitum pactum de non petendis majoribus*. *Accursius proponit tres opiniones*: *Prima est*, *ut intelligatur decem vel viginti* ... *Altera opinio est*, *ut intelligantur quinque vel sex anni*. *Tertia est*, *ut intelligatur triennium*. *Hæc fuit opinio Azonis*, *quam sequutus est Cynus in addit*., *& Nicolaus de Matarellis*. *imo hanc sententiam communem esse testatur Sichardus*. *Quare ab ea puto non recedendum*. *Videtur enim satis probari per l*.1. *ff. de fideicomm. ubi alimenta per fideicommissum relicta & per multum temporis præstita perpetuantur*: *& ait lex*, *multum temporis eo casu intelligi triennium*. *Sicut igitur in obligatione alimentorum*, *quæ sunt favorabilia*, *appellatione longi temporis significatur triennium*, *ita etiam in tollenda obligatione usurarum*, *quæ sunt odiosæ*, *accipiemus idem tempus*, *quoniam eadem est ratio*. *Favet etiam huic communi opinioni l*.3. *ff. de apoch. publ*., *nam ibi quoque triennium sufficit*, *ut is*, *qui tanto tempore solvit*, *præsumatur etiam in præteritum solvisse*, *nec possit exigi*, *quamvis non habeat aliam solutionis probationem*; *Petrus tamen & Angelus putant*, *quia lex certum tempus non definit*, *esse id arbitrio Judicis committendum* ... *quæ sententia est probabilis*; *sed etsi admittetur*, *nollem suadere Judici*, *ut aliter arbi-*

trare.

traretur, quam ut triennii rationem haberet.

E se per la sentenza di alcuni Dottori, tra' quali il Leotardo nella quistione 92. del suo trattato *de usuris*, si voglia aver per vero, che il disposto delle di sopra rapportate leggi *Qui semisses*, ed *Adversus*, e della legge *Quum quidam* §. *Divus Pius de usuris*, della quale appresso si parlerà, abbia luogo soltanto, ove si tratti di usure lucrative, che in legge si riputano odiose; non potrà certamente dubitarsi, che alla stessa disposizione soggiacciano le compre delle annue entrate, le quali, succedute in luogo delle antiche usure, sono, al pari delle medesime, odiose, come avvertì il Roderico *de annuis reditibus lib.* 1. nella quistione 1. *n.* 17. e nella quistione 6. *n.* 7. nelle seguenti parole: *Ex prædictis habes hos reditus semper odiosos fore judicandos, quantacunque pecunia constitutos: sunt enim, ut dixi, usurarum succedanei, eoque magis vel minus, quo viliori, vel majori pretio emti sunt: tanto enim magis fenori improbo accedunt, vel recedunt, ut post Baldum dixit Tiberius Decianus cons.* 188. *lib.* 1., e può vedersi il *Peregrino* nel *cons.* 99. *n.*1. *lib.* 1., il *Cencio de censib. part.* 3. *c.* 1. *q.* 8. *art.* 1., il *Capecelatro* nella *decis.* 27. *n.* 8., e gli altri.

In fatti in questi termini di compra di annue entrate fu la quistione proposta, e decisa nel Collegio giuridico di Lipsia, di cui fa menzione Giacomo Tomingio nella trentesimaterza delle sue decisioni. Ecco le sue parole: *Qui complurium annorum spacio redditus annuos redimibiles in minori summa, aut viliori moneta simpliciter sine contradictione, vel portestatione recepit; num possit etiamnum petere integros redditus in summa vel pecunia ab initio in contractum deducta.* Il dotto Autore propone in primo luogo le obbjezioni fattegli da uno de' Colleghi, il quale dubitava, se,

per

per aver luogo la sentenza affermativa, dovesse intervenirvi la buona fede, e la spontanea recezione, oltre della prescrizione di anni trenta, non ripugnando però lo stesso Collega *eo casu, quo decursum jam esset tempus præscriptionis legitimæ, non facile esse audiendum eum, qui diceret se non sponte recepisse, prout nec protestatio hoc casu relevat, ut notat Glos. & Doct. in cap. olim de censib.* La qual sentenza se si volesse seguitare, tanto più dovrebbe correre nel caso, in cui versiamo, quanto che non solo è decorso un tempo assai maggiore del sufficiente per la legittima prescrizione, ma non vi è stata mai protesta o richiamo in contrario.

Passa poi il Tomingio a fondare la sentenza affermativa, che si ebbe per vera dal Collegio, non ostante che non concorressero i requisiti della legittima prescrizione, avvertendo ben' egli esser ciò vero, ove si tratti *de jure vel quærendo, vel omnino tollendo.* E come nell' ipotesi, di cui disputavasi, non si trattava *de jure quærendo, aut penitus tollendo;* anzi a propriamente e con verità parlare, *non tam de præscriptione, quam præsumta remissione;* quindi si giudicò, che non era in questo caso necessario il tempo legittimo della prescrizione giusta il disposto nella *l. si filiusfamilias C. de petit. hered.*

Viene a tal'oggetto al disame della legge *Adversus C. de usuris*, su della quale avverte il sentimento degl'Interpreti, i quali notarono, che bastasse il solo spazio di tre anni *ad inducendam præsumtionem remissi residui*. Che se ciò dagli stessi Commentatori si credè essersi indotto per cagion dell' odio, che concorre nelle usure, la stessa ragione egli avvertì, che militasse nel contratto di vendita di annue entrate, secondo il sentimento di Baldo nella *l.2.nu.39. C. de his, qui pœnæ nomine*. Onde trattandosi di semplice liberazione e rimissione, e non già d'in-

durre obbligazione, non era neceſſario, che ſe ne allegaſſe la cauſa o 'l titolo, e perciò ſe ne provaſſe la preſcrizione *l. pactum & ibi DD. ff. de pactis.*

Riflette poi, che ſe anche nel principio di mala voglia, e con qualche difficoltà riſcoſſe ſi foſſero le annualità minori della ſomma convenuta, come nel caſo propoſto per lo ſpazio di anni ventitre continui ſe n' era ripetuta la riſcoſſione, dovea eſſer queſto un chiaro manifeſtiſſimo argomento della eniſſa ſpontanea volontà a poterſi de' reſidui non eſatti indurre la rimiſſione: E così rapporta eſſerſi da quel Collegio ſinodalmente determinato nelle ſeguenti parole: *Ex his quidem rationibus adducti reſponderunt domini in Collegio. Si Conſultores, & majores ipſorum, non ignari obligationis, ſcienteſque adeo, & abſque reſervatione ſummæ reliquæ ſolutionem annuorum redditum tribus & viginti annis integris ſimpliciter recepiſſent, quod eum in caſum reſidui petendi nullam haberent facultatem. Anno* 1570. *menſe Martio.* Or che ſi ſarebbe detto nel caſo noſtro, ove non già per ſoli anni ventitre, ma per lo ſpazio di un ſecolo e mezzo o poco meno, la Caſa Santa, e i conſegnatarj contenti di quel frutto, che ha dato loro l' Arrendamento de' Cenſali, pacificamente lo han riſcoſſo ſenza ſognarſi di ripetere dal Fiſco quel di più, che oggi eſaggerano di eſſer loro mancato per covrirſi delle intere annualità convenute?

E perchè ſi vegga, che queſta ſentenza appoggiata a chiare ed individuali diſpoſizioni di leggi, è ſtata anche adottata da' noſtri più inſigni e claſſici Autori, ecco ciocchè ne laſciò ſcritto il Reggente Coſtanzo *ad* 1. *lib. Cod. de fiſcal. uſur. n.* 38.. *Si facta venditione ad rationem decem pro centenario, ex EMTORIS INCURIA, vel propria voluntate fieret exactio ad minorem rationem, puta ſeptem vel octo, hoc ſane caſu, triennii* cur-

*cursu accedente, quo exactio prædicta facta sit; censetur a primo pretio recessum, & per tacitum pactum facta census diminutio. Text. est singularis in l. Adversus de usuris, & expresse voluit Jacobus Thomingius dec.*33.

Il Reggente Rovito sulla *Pramm.* 1. *de censib. nu.* 31. non mancò anche di avvertirlo nelle seguenti parole: *Sed est advertendum, quod si post factam venditionem ad rationem decem, novem, vel octo pro centenario, emtor EX INCURIA exegerit per triennium ad minorem rationem, puta septem pro centenario; censetur recessum a primo pretio, & per tacitum pactum facta diminutio census. Ita est text. formalis in l. Adversus c. de usuris. Et postea in propriis terminis reperi Thoming. dec.* 33.; *& disputando idem affirmat Balbus de præscript.* 4. *part. principal. quæst.* 5.

Il Reggente Capecelatro nella *decis.* 27. *lib.* 1. rapporta essersi questo articolo esaminato nel S. C. per la causa tra il Duca dell'Acerenza col Duca di S. Donato. Si ebbe per vera la sentenza della *l. Adversus*; ed esaminando egli nell' allegata decisione il vario sentimento de' Dottori per la prescrizione ne' termini di annue rendite, di cui per la sentenza negativa fu il principal sostenitore Martino, e per l'affermativa, comunemente ricevuta nel foro, Bulgaro, avverte col sentimento di Bartolo, del Sicardo, e degli altri nella *l. Adversus*, e colla dottrina del Tomingio, e del Rovito, che ove si tratti *de redditibus pecunia emptis*, per essere in legge odiosi, se ne possa della maggior quantità fare la prescrizione col solo triennio, affine d' indursi la tacita rimissione, o un nuovo tacito patto á pro del debitore. Conchiude, egli è vero, che il S. C. inchinava a favor del creditore, sebbene contro del medesimo ci attesti, che per altri principj ne fosse seguita la decisione: ma non già perchè si dubitasse della sentenza della legge, ma *ex eo, quod non*

F 2 *mili-*

militabant requisita in dict. l. Adversus , poichè , tra le altre cose , mancavano i replicati pagamenti , de' quali un solo ne appariva fatto in soddisfazione di più annate *num. 7.*

Il de Marinis *ad decis. 286. Revert. in fin.* scrisse : *Sed magis frequenter contingere potest , ut annui redditus facta sit venditio ad rationem decem pro centenario , & demum ex emptoris incuria , vel propria voluntate fieret exactio ad minorem rationem , puta septem ; an hoc casu censeatur a primo contractu recessum , vide textum in l. Adversus C. de usur. , & quæ scripserunt Jacob. Tomin. decis. 33. Dom. Reg. Rov. in pragm. 1. num. 31. de censib. & Dom. Reg. Constant. in l. 1. num. 38. C. de fiscal. usur. lib. 10.*

Giuseppe di Rosa nella *consult. 7. num. 87.*: *Superest tandem , ut respondeamus ad diminutiones sequutas anno 1612. & 1633. , quas ad extremum refici sibi debere Augustinus autumat ; ad quod respondeo primo ex facto utramque ejus damno tribui debere ; primam , quia post eam per tot tempora redditum assignatum non conquestus exegerit , ideoque injustum est hodie post tanta tempora hoc petere , cum ex longinqua exactione illius pluris remissio procul dubio colligatur ; etenim ad redditum minorandum triennalis exactio sufficit . L. Adversus C. de usur. Toming. decis. 33. Rovit. in pragm. 1. de cens. num. 31. doctis. Reg. Cap. Latr. decis. 27. num. 8.*

Il Cardinal di Luca nel *disc. 14. de censibus* esamina incidentemente questo articolo . Credè egli a giusta ragione un manifesto errore di quell'Avvocato, che avendo a pro del suo Cliente l'osservanza lunghissima di anni trenta in aver prestato le usure minori in vece delle maggiori, avea, nel giudizio promosso, esibito l'istrumento , onde costava , che si era ciò fatto per mera benevoglienza dell'erede gravato creditore verso del suo debitore

bitore *ob assistentiam ei factam in longa infirmitate* : e che perciò si dovesse intendere averlo fatto *suo jure durante* senza indursi da ciò pregiudizio al secondo erede. Esamina a tal proposito la disposizione della *l. Adversus*, ne' termini della quale trattandosi non già d'indurre obbligazione giusta il caso della *l. cum de in rem verso ff. de usuris* , ove per ciò si richiede una più lunga osservanza : e neppur trattandosi *ad liberandum in totum* , ma soltanto *de moderatione graviorum fructuum seu usurarum* , ammette *quod sola triennalis observantia spectatur* ; Onde soggiugne, che nel caso , in cui versavasi , concorrendo una lunghissima osservanza di trenta e più anni , erasi commesso errore gravissimo coll' esibirsi il titolo , perchè *spectato etiam rigore juris Canonici intrare videbantur termini text. in cap. olim de censibus &c.*

Si risponde ad alcune opposizioni , che forsi potrebbonsi fare.

E Sarà vano l' opporre al Fisco , per non doversi intendere rilasciati gli attrassi e le maggiori non esatte usure , che nel caso , di cui trattiamo , manchi l' uniformità delle riscossioni , onde non si possa imprendere , che le annualità convenute, per esempio, al sette o al sei si fossero ridotte al cinque o al quattro per cento. Sarà vano , dissi , poichè noi non siamo ne' termini di *riduzione* , ma di tacita *presunta rimissione* de' residui non esatti , e di *tacito nuovo patto* indotto dalla osservanza di un secolo e più, nel decorso del quale la Casa Santa e gli altri creditori si son contentati, in vece delle promesse determinate usure , godere dell' intero frutto dell'Arrendamento senza protesta o altro richiamo, e senza domanda alcuna pel compenso del meno , che esigevano . Oltrechè , a rettamente pensare , concorrono anche nel nostro caso , e punto non discordano le regole della uniformità : poichè la Casa Santa e i creditori uniformemente in ogni anno an goduto , ed appro-

propriato a lor benefizio l'intero frutto dell'Arrendamento, o molto o poco che sia stato: ch'è quella uniformità, la quale unita al costante loro lunghissimo silenzio, nel nostro caso è efficace per intendersi rilasciati i residui, ed acquistata al Fisco l'eccezione del nuovo tacito patto di essersi la Casa Santa e i creditori, in vece delle pattuite usure, contentati di esigere l'intero frutto de' Censali', siccome ognuno, che giustamente pensa, può da se stesso considerare.

Nè si dica, che, per indursi questo nuovo patto tacito, eravi necessario il consentimento del Fisco; poichè questo si presume, e nasce dall'indole e natura stessa del fatto. Per legge si ha per vero, che ciascheduno volentieri consentisca al suo maggior comodo e vantaggio. *Bartol. in l. quo enim §. 1. n. 1. vers. aut geritur ff. rem ratam haberi. Aretin. in l. qui absenti sub num. 4. ff. de acquir. possess. Cravett. cons. 261. num. 5. Rot. Rom. recentior. part. 9. decis. 40. num. 2. & sequent.* E vaglia per tutte l'autorità del Cardinal di Luca *de donat. disc. 56. num. 10. In actibus lucrativis*, egli scrisse, *ac certam utilitatem in toto vel saltem in parte continentibus, lex præsumit acceptationem . . . Et est conclusio hodie recepta non admittens amplius controversiam*. E chi mai potrebbe credere, che nella infelice situazione, in cui decantano gli Avversarj di essersi nel passato secolo trovati i Censali, non avesse il Fisco accettato questo nuovo patto tacito, onde veniva egli a rilevarsi dal dare alla Casa Santa ed a' creditori il compenso per le mancanti annualità sopra degli altri corpi Fiscali?

Neppure regge il motivo, che gli Economi non aveano la facoltà d'introdurre questo nuovo patto tacito in pregiudizio della Casa Santa e de' creditori. Che lo poteano per la Casa Santa, è chiara la disposizione della legge *Adversus*, donde, come si è dimostrato, deriva

va

va la ragion del Fisco per non esser tenuto a i pretesi residui. Quivi chiaramente si dispone, che *utilis est pacti exceptio .... etiam adversus Defensores Civitatis*, li quali abbiano riscosse le minori usure. Se, per espresso stabilimento di legge, milita questa eccezione avverso gli Amministratori delle Città, non vi è motivo da dubitare, onde non abbia da correre la stessa regola per gli Economi, che sono gli Amministratori della Santa Casa.

O che la ragione ne sia quella, che Bartolo, seguitato comunemente dagli altri Autori, sulla stessa legge *Adversus* avvertì, cioè, chè gli Amministratori, sebbene non possano fare il patto espresso *de non petendo*, possano nientedimeno fare il tacito *recipiendo minores*: o che sia l'altra avvertita da Baldo, seguitato da Giulio Pacio *de rebus creditis tit.* 34. *de usuris constit.* 5. *num.* 6., il quale, per conciliare la esposta legge *Adversus* colla legge *Imperatores* 37. *de pactis*, in cui si dispone, che gli Amministratori delle Città *non possunt remittere pecunias debitas*, riflettè, che quivi si tratta di sorte, e nella legge *Adversus* trattasi di usure, onde che gli Amministratori *possint adimere Civitati lucrum usurarum*, ma non già *inferre damnum in sortem*; O che l'una o l'altra ragione sia, come dissi, nulla importerà; e per difesa della ragion Fiscale basterà, che sia fermo, che gli Amministratori possano introdurre questo nuovo patto tacito in pregiudizio di coloro, la cui roba amministrano.

Se gli Economi an potuto ciò fare validamente in pregiudizio della Casa Santa, è chiaro, ed evidente, che molto più an potuto farlo in pregiudizio de' creditori, dal ceto de' quali nel contratto del 1498. furono costituiti proccuratori irrevocabili, *tanquam in rem propriam*, e i quali, per ciocchè ad ognuno è noto, non godono di que' privilegj, di cui gode la Città e la causa pia.

Ol-

Oltrechè per fatto avendo gli Economi in ciaſchedun'anno, e per tanti, quanti ne ſon corſi dal 1610. a queſta parte eſatto l' intero frutto dell'Arrendamento de' Cenſali, e ripartito il medeſimo a i creditori, ſenza che nè da coloro, nè da queſti ſi foſſe fatta proteſta, nè riſerba alcuna di ragioni per gli preteſi reſidui; ſon venuti i creditori ſteſſi con tanti replicati atti ad aver per fermo e rato il fatto degli Economi della Caſa Santa, proccuratori perpetui ed irrevocabili da eſſi loro coſtituiti. *Non tantum verbis ratum haberi*, *ſed etiam actu*, riſpoſe Scevola nella *l.*5. *Rem ratam haberi*, dove Gotofredo notò: *Ratum habemus non tantum verbis*, *ſed etiam tacite*, *ideſt ſine verbis*. *Voluntas interponitur actu quolibet ſine verbis*. *De Franchis deciſ.* 105. *num.* 3. Anzi la ragione del Fiſco in ciò naſce non ſolo dal fatto e dal ſilenzio degli Economi, e dalla ratiabizione de' creditori, ma riſulta dal fatto de' creditori ſteſſi, i quali eſigendo in ogni anno le annualità de i loro crediti, tutto che le vedeſſero non intere, ma minori e corriſpondenti al frutto de i Cenſali, ſe ne ſon contentati ſenza dimandarne compenſo, e ſenza proteſta o riſerba alcuna in contrario.

Per la diſpoſizione adunque delle additate leggi, e pel ſentimento degli allegati graviſſimi Dottori, ſe i creditori del Fiſco, per lo decorſo non già di tre, di diece, o di venti anni, ma di un ſecolo e più ſi ſon contentati di ricevere in ſoddisfazione delle loro annualità l'intero frutto dell'Arrendamento, ſenza che mai aveſſero penſato a chiederne il ſupplemento, dee aver luogo la preſunta rimiſſione, e'l preſunto tacito patto *de ulterius non petendo*.

Ma

MA riceve maggior forza, e vigore la ragion Fiscale, per la presunta rimissione, dalla disposizione di altra legge, che tratta non già di residuo di usure, come nel caso nostro, mà di tutte le intere usure per lungo tempo non domandate. Questa è la legge *Quum quidam* 17. §. *Divus Pius, de usuris. Divus Pius ita rescripsit: Parum juste usuras praeteritas petis, quas omisisse te longi temporis intervallum indicat, qui eas a debitore tuo, ut gratior apud eum videlicet esses, petendas non putasti.*

Si compruova la tacita remissione per la l. Quum quidam 17. §. Divus Pius de usuris.

Non ho Io bisogno di esaminar l'articolo, se la disposizione dell' allegato testo abbia luogo, tanto se si tratti di usure dovute per causa lucrativa, le quali sono in legge odiose, quanto per causa onerosa, le quali sono favorevoli, poichè noi siamo nel caso di annualità dovute per vendita di annue entrate, le quali, come lucrative, e succedute in luogo delle antiche usure, sono indubitatamente odiose, siccome antecedentemente si è dimostrato. Resta solo da vedersi, se per aver luogo la tacita rimissione ne' termini della *l. Quum quidam* §. *Divus Pius*, debba esser peso del debitore il provare la circostanza, che il creditore non abbia esatto le usure passate *eo animo, ut gratior esset apud debitorem*, o pure questa si presuma per lo solo passaggio del tempo.

Alessandro nel *consiglio* 60. *vol.* 5. portò oppinione, che dovesse costare di non aver esatto il creditore, *ut gratior esset debitori, quia expectabat aliquod beneficium*. Ma discordante da se stesso sostenne il contrario nel *cons.* 74. *vol.* 5. *num.* 8., dove approvò la dottrina di Baldo nel *cons.* 474. L'Alciato nel suo trattato *de praesumt. reg.* 1. *praesumt.* 32. *num.* 4. censurando l'oppinione difesa da Alessandro nel *cons.* 60., ci ammaestra, che, secondo la retta intelligenza del testo nella *l. Quum quidam* §. *Divus Pius*, il solo decorso del tempo fa presumere, che il creditore,

 non

non abbia esatto le usure passate *causa gratitudinis*, onde non ha necessità il debitore di ciò provare. *Puto*, egli scrisse, *in puncto juris esse veriorem opinionem Baldi, cujus authoritas est maxima in actu practico, praesertim, quum etiam solemnes Doctores eam sequuti sint . . . Nec intellectus Alexandri in d. conf. 60. est verus, quia textus ibi lapsu temporis praesumit id factum causa gratitudinis, ETIAM ALIO NON CONSTITO, quod apparet ex dictione, videlicet, quae stat declarative. §. nos autem de Attil. tutel. l. videlicet ff. ex quibus causs. man. Et sic EX TALI LAPSU TEMPORIS DECLARATUR non petitas usuras causa gratitudinis. Est verum, quod si creditor probaret se fecisse ex alia causa, tunc non procedat d. §. Divus.*

Il Menochio *de praesumt. lib. 3. praes.* 25. adottò il sentimento dell' Alciato, e perciò disapprovando l' opinione sostenuta da Alessandro scrisse: *Non enim repugnat consideratio Alexandri . . . . quum dixit dictum §. Divus Pius loqui eo casu, in quo creditor non exegit usuras a debitore, ut ei esset gratior, expectans ab eo beneficium aliquod; nam respondetur, secundum Alciatum, ex solo ipso temporis cursu praesumi id factum causa gratitudinis, alio non constito.*

Ma più di tutti il Leotardo nel suo trattato *de usuris quaest.* 92. esamina largamente questo punto. Eccone le sue parole: *Nunc opportune quaerendum est, an silentium decem annorum sufficiat, ut creditor usuras & id quod interest, remisisse censeatur. Et sane usuras ex jure civili remissas videri, quas creditor diu distulit petere, definitum est in l. Quum quidam. §. Divus. Idem scribit Harmenopulus his verbis: Qui ex liberalitate usuras diu non petit, haud recte superioris temporis usuras exigit. Et licet hoc videatur constitutum, quia creditor captabat gratiam debitoris, & ideo censeatur tan-*

diu

diu omisisse petitionem usurarum, non tamen inde fit, ut hæc mens & intentio creditoris probari debeat. Ex eo enim, quod diu distulit petere, lex præsumit id creditorem voluisse, ut gratiam consequeretur debitoris, recte explicat Barbosa in l. quæ dotis 34. num. 48. ff. solut. matrim. Et ideo non esse ferendum creditorem, si repente mutata voluntate usuras præteriti temporis petat, & earum mole debitorem opprimere velit, qui singulis annis per partes facilius eas solvere potuisset. Et ita intelligi debet Harmenopulus, dum ait: qui ex liberalitate usuras diu non petiit, scilicet ex diurno silentio censeatur creditor ex liberalitate remisisse; alioquin, si aliunde liberalitas probanda est, nihil opus est, ut ponatur eum diu non petiisse. Passa poi a confutar l' errore di coloro, i quali opinarono, che il testo dell'allegata legge *Quum quidam* §. *Divus* si dovesse intendere soltanto per le usure lucrative, e sostiene, che indistintamente debba aver luogo in tutte, e per ciò anche nelle usure compensative, come sono le dotali: il che prima di lui aveano insegnato Baldo, l' Alciato, e 'l Menochio di sopra allegati, ed altri.

Ma quando anche taluno appigliandosi al sentimento contrario a quello, che dagli allegati gravissimi Giureconsulti è stato sostenuto, richiegga pruova di alcuna cagione, per cui il creditore non abbia chieste le usure a se dovute per lungo tempo, *ut gratior creditori esset*; pure le circostanze di fatti, che concorrono in questa causa, dimostrano manifestamente, che molto disvantaggio poteva la Casa Santa con gli altri creditori temere, domandando le intere annualità: e grandissimo benefizio poteasi per essi col loro silenzio sperare dalla Regia Corte.

Le annualità stabilite sopra il frutto di questo Arrendamento erano al sette per cento à riserva di poche a ragione minore: non avevano i creditori bisogno per riscuoterle di ricorrere alla Regia Corte e procurarne il

 paga-

pagamento: avevano essi nelle loro mani l' Arrendamento, amministravanlo, n' esigevano il frutto, e sel ripartivano, senza che i Ministri Regj in nulla si mischiassero. Stato era questo molto felice per gli creditori, e miglior condizione non potevano essi non già sperare, ma neppure desiderare. Si rivolga per pochi momenti il pensiere allo stato infelice degli altri creditori della Regia Corte nel passato Secolo, che tenevano gli assegnamenti delle annualità de' loro crediti sopra altri Arrendamenti. Ricordiamci dell' abolizione delle gabelle fatte da D.Giovanni d'Austria: rammentiamci della reimposizione delle medesime, ma solo per metà, nell'anno *1649.*, e delle gravissime perdite sofferte per causa pubblica e per dura necessità nascente dalla conservazione del Regno. Si faccia paragone tra questi infelici, e i felicissimi creditori sopra de' Censali, i quali lontani e sicuri dalle generali sciagure tranquillamente godevano il frutto de' loro crediti al sette o poco meno per cento. Si dica dopo queste considerazioni, se avevano i creditori sopra de' Censali da sperare o da temere dalla Regia Corte. Se non erano privi di senno i Governadori della Santa Casa, che curavano gl' interessi e proprj e dei creditori, dovevano usar tutti i mezzi, tutte le diligenze, che per essi si potessero, per continuare nello stato felice, in cui erano, e non dare la menoma occasione alla Regia Corte di ricomprare l'Arrendamento, per fare sopra di quello nuove vendite, o d' indurre i creditori antichi a bassamento delle loro annualità alla ragione del cinque per cento, come si sarebbe agevolmente potuto: lasciandone l' amministrazione e 'l governo a gli stessi creditori antichi, o dandolo a i nuovi, che avessero voluto farvi degl' impieghi. Questo era il vantaggio, che dovè essere in quel tempo l'oggetto de' pensieri degli accortissimi Governadori della Casa Santa: e di questa cagione fu effetto

fetto il lor silenzio nel non chiedere compenso di qualche perdita, che in alcuni anni forsi soffrivano: silenzio, per cui giustamente crederono potersi rendere *gratiores* al Regio Fisco, perchè o non ricomprasse, o non pensasse a giusta riduzione dell' eccessive annualità vendute. Quindi può ognuno ben discernere quanto la disposizione dell' addotta legge *Quum quidam* ben si adatti alla causa, di cui si tratta, anche perchè nella medesima concorre non solo il silenzio di tempo lungo da Scevola considerato, ma di lunghissimo e più che centenario.

La tacita rimessione è assistita dalla equità.

OLtre a tutto ciò sarebbe iniquità da non tollerarsi, se potendo gli Economi della Casa Santa e i creditori chiedere a tempo proprio i pretesi residui, anche per vigore del patto stabilito nei contratti del 1559. e 1560.: e non tanto per trascuraggine, quanto per sopraffina diligenza, come sopra si è detto, differito avendo e non curato, per sì lungo corso di anni, ripetere questi supposti attrassi, voglian' oggi, dopo averne fatto un cumolo così ingente e sterminato, quanto si decanta, opprimendo il Fisco, impedire e vietargli la ragion chiara ed esecutiva, ch' egli tiene per la ricompra de' Censali. *Non esse ferendum creditorem*, giova ripetere col Leotardo, *si usuras præteriti temporis petat, & earum mole debitorem opprimere velit, qui singulis annis per partes eas facilius solvere potuisset*. Da questo spirito di giusta equità derivarono i savj provvedimenti dati in diversi Regni, affin di reprimersi tali esorbitanze, come perniziosissime ai popoli. In Francia vi è la Regia costituzione, che 'l credirore, negligente nel dimandare, non più che le sole cinque ultime annate chieder potesse. Coras.*cent.Sen. Tholos. cap.*5. Mornac. *ad l. Quum quidam* §. *Divus*. E 'l Rebuffo nel suo trattato *de constit. redditum art.* 1. *glos.* 4. *tom.* 2. spiegando una tal Costituzione avvertì doversi anche restri-

restrignere e ridurre a due soli anni. ***Bonum in his esset statuere***, egli disse, ***ut non possent duo anni cumulari***. Filippo di Borgogna prescrisse, che le sole tre ultime annate dimandar si potessero Crivell. *decis.* 124. *num.* 2. Gudelin. *de jur. noviss. lib.* 3. *cap.* 3. Nella Savoja essersi a ciò provveduto per testimonianza di Antonio Fabbro, ed appo i Veneti esservi anche su di ciò stabilimento ci attesta il Leotardo *de usuris quaest.* 88. *num.* 42. Argomenti tutti questi, per gli quali non avendo in questa materia nel nostro Regno particolare Costituzione, come pur troppo necessaria sarebbe, ampiamente dovrà sempre estendersi ed applicarsi la disposizione della *l. Quum quidam* §. *Divus*.

Da questi principj discende la ragione del giustissimo arbitrio, che in molti casi particolari i Tribunali supremi si an preso di moderare le annualità ad alta ragione ne' tempi rimoti stabilite, chiedendone i creditori la soddisfazione in tempo, che sono già le medesime per la quantità divenute inique ed ingiuste. Se n' è ordinato sì il pagamento, ma facendosene il calcolo ad equa moderata ragione.

Or quale speranza per tutte le addotte ragioni può a i creditori rimanere per questo preteso attrasso? Tanto più che se essi non anno per intero esatte le annualità convenute al sette, ed al sei e mezzo per cento, ne sono stati soddisfatti poco meno, che al sei per cento sicuramente, godendo pure del vantaggio di avere l' Arrendamento nelle lor mani, e di amministrarlo esercitando in esso anche giurisdizione.

Quel che per dritto comune è stabilito tra' privati, dee per drit-

SI è fin' ora su questo punto parlato, come se si trattasse di una causa fra privati; ma a favor della Regia Corte vi sono altre più forti ragioni per opporsi alla dimanda de' creditori. Cercano essi pagamento di at-

attrassi, che quando vi fossero, sarebbono di tempi antichissimi, cioè fatti prima del 1710., e cominciati secondo la loro idea dall' anno 1611., o dal 1618. Ostano a questa loro domanda moltissime Carte Regali de' Serenissimi Regnanti di questo Regno, colle quali si vieta il pagarsi debiti di attrasso colle rendite annuali del Regio Erario, le quali essendo destinate a sostenere i pesi necessarj del Regno, non possono essere divertite in altro uso.

to pubblico aver luogo maggiormente a pro del Fisco.

Il Tribunale della Regia Camera facendosi carico di questi Ordini generali de' nostri Sovrani sempre ha escluse somiglianti domande; e 'l Re nostro Signore così lo ha molte volte dichiarato ed ordinato, quando gli si sono fatti presenti i ricorsi de' creditori per annualità decorse prima dell' anno 1734., in cui ebbe questo Regno la sorte di passare nel suo dominio. Mille documenti e di consulte e determinazioni di quel Tribunale e di Regali dispacci, comprovanti ciò, si potrebbero addurre: ma per non esser lungo in una cosa già a tutti manifesta, sarò contento di rapportarne un solo esempio, che per essere ne' termini stessi della causa presente, dee togliere dalla mente de' Signori Giudici ogni qualunque dubbio nel giudicarne.

Nell' anno 1736. avendo la Maestà del Re nostro Signore ordinata la ricompra delle annualità vendute sopra gli Arrendamenti della polvere e del tabacco, offerendo i capitali a quegli Assegnatarj, che ne avessero voluto la restituzione, praticandosi per gli altri la riduzione dal 6. al 4. per cento; gli Assegnatarj sul tabacco ricorsero con loro memoriale a S. M. pregandola, che per giustizia non si poteva per essi praticare la ricompra, se unitamente a' capitali, che si volevano restituire, non si fossero dalla Regia Corte pagati gli attrassi, che dovevano conseguire, non avendo in

in varj tempi riscosse le loro annualità per intero al sei per cento. La M. S. ordinò alla Camera, che sopra di questa domanda avesse esposto il suo parere in termini di giustizia, inteso l' Avvocato fiscale. Sosteneva allora le parti del Fisco uomo chiarissimo, che alla dottrina legale, di cui era fornito, univa somma giustizia e rettitudine. Era questi il Marchese di Ferrante con rammarico di tutti i buoni novellamente defunto. Egli non negando, che in verità vi era il debito della Reg. Corte per annualità decorse, sostenne, che non si doveva impedir la ricompra con simile eccezione: disse che l'attrasso, per esser fatto ne' tempi antichissimi, doveva presumersi rimeiso e rilasciato: che non avevano i presenti possessori delle partite ragione di pretendere il pagamento delle annualità non esatte, quando altri n' erano padroni: che doveva loro bastare l' avere esatto le annualità a giusta ragione, benchè minore del sei per cento: Che con moltissime Carte Regali era vietato di pagare attrassi con le rendite correnti del Regio Erario: e finalmente che non avevano essi azione contro del Regio Erario di S. M., ma avrebbono dovuto accudire alle Corti di Madrid e di Vienna, secondo i tempi, in cui gli attrassi seguirono, siccome S. M. l' aveva in altre occasioni dichiarato ed ordinato.

La Camera, esaminato maturamente l'affare, con sua Consulta della data de' 12. Novembre 1736. espose a S. M. il suo sentimento nelle seguenti parole: *I motivi fiscali sebene meritino tutta la riflessione, nulladimeno la M.S. non comandando altrimente, si può degnare di rimettere la pretensione sudetta, che tengono detti Assegnatarj per la soddisfazione del già detto attrasso, a giustizia a questo Tribunale, il quale, inteso l' Avvocato fiscale, passerà a deciderla come sarà di ragione. Ed intanto non essendo ragionevole, che colla pendenza della sudetta pre-*

pretensione si ritardi l' esecuzione degli ordini dati da V.M. e cominciati ad eseguire della ribassa delle annualità al 4. per cento, e della restituzione del capitale pagato a chi non vorrà ribassare, stimiamo che la M. S. si abbia a degnare di espressamente ordinare, che non s' impedisca l' esecuzione degli ordini dati. Con biglietto de' 22. dello stesso mese per Segretaria di Stato del carico del Marchese di Salas comunicò la M. S. alla Camera la sua Reale risoluzione sopra di ciò, ordinando: *Enterada de todo, y hecho assimismo madura reflexion sobre ello, ha resuelto, que nò se retarde en manera alguna la execucion de las ordenes dadas para la referida revaxa de la annualidad del 4. por 100., y que effettivamente se restituyan los Capitales a los que no querran rebaxar.* Sin quì si uniformò la M. S. in quanto alla prima parte alla Consulta della Camera; non così rispetto all' altra di potersi la pretensione degli Assegnatarj rimettere a giustizia, mentre ordinò = *Sinque però se vea en Justicia la pretencion, que para ello los mismos han hecho, y venia propuesto por la Camera en la enunciada Consulta.*

Risoluzione di S.M. per gli Assegnatarj sopra del tabacco del 1736.

La giustizia delle antiche Carte Regali, a cui fu uniforme la risoluzione di S.M., è manifesta ad ognuno, sol che consideri, che i Regni e tutti gli altri Stati di Repubblica sono corpi politici, i quali in molte cose dal corpo fisico dell'uomo non differiscono. Per sostenere in vita il corpo umano, fa uopo, che abbia sempre i necessarj alimenti, i quali se gli vengano per alcun considerevole tempo a mancare, è forza, che vada a morire. Gli alimenti necessarj al vivere de' Regni sono le gabelle, ed i vettigali. Se avviene, che essi ne soffrano total mancanza, è irreparabilmente sollecita la loro morte, e se ne abbiano difetto non totale, ma considerevole, perchè non nudriti a dovere, divengono corpi infermi, e vanno

 an-

ancora, benchè lentamente, a morire. I Tutori, i Curatori, i Medici di questi Corpi politici sono i Sovrani destinati da Dio, perchè li curino, e li tengano in vita. Ed affinchè questi abbiano donde ricavare gli alimenti necessarj al loro mantenimento; sono perciò i Popoli suggetti indispensabilmente tenuti al pagamento degli annuali pubblici pesi. Questi alimenti debbono distribuirsi ed applicarsi in modo, che ve ne sia sempre se non abbondanza, almeno sufficienza al bisogno; e tutti gli altri usi, donde a questo principal' uopo venga a cagionarsi mancanza, sono nocivi, perniziosi, e funesti. Ne prudente, ne sano consiglio sarebbe il togliere ad un uomo il pane per molti giorni per impiegarlo in soddisfarne ad altri anche giusti e necessarj doveri dell'uomo stesso. Il vivere è la legge suprema, da cui tutte le altre d'infiniti obblighi, che l'uomo abbia, debbono esser vinte. Così non sarebbe ne giusto ne saggio quel Sovrano, Tutore e Medico del suo Stato, se il pane necessario alla sua vita, che i popoli soggetti nelle annue prestazioni somministrano, impiegasse in soddisfarne altre obbligazioni non così necessarie, tutto che giuste e ragionevoli dello Stato medesimo.

Quindi nasce la giustizia e la savíezza delle ordinazioni e provvidenze date dal Re Nostro Signore in non permettere, che le rendite annuali del Regno si convertano in soddisfazione di antichi attrassi del Regno medesimo; provvidenze non già nuove, ma antiche de' passati Regnanti, e nell'osservanza delle quali sono interessati tutti i sudditi, che se pagano annualmente i pesi pubblici, anno dritto da impetrare dal Re, che sieno i medesimi convertiti non già in soddisfare quegli attrassi, che si sono fatti per non gravare ne' tempi rimoti que' sudditi, che allora vivevano, ed oggi non sono al mondo: ma nel mantenere e conservare al presente lo Stato libero da mali esterni, e tranquillo nell'interno, che sono i due

due fini, a cui tendono le mire d'ogni buon governo, e per conseguire i quali i proventi e le rendite del Regio Erario sono destinate.

Questa pubblica suprema ragione è comune ad ogni stato di Republica, qualunque sia la condizione sua, o quella di chi lo regge e governa, e qualsisieno i modi donde al supremo imperio si pervenga, e le leggi fondamentali e primeve, con cui la suprema potestà sia o più ampia o più ristrettamente stabilita. Quindi ben vede ognuno essere affatto inutile per questa causa entrar nell'esamina de'doveri de' Sovrani nascenti da i contratti de' loro Antecessori, e della diversa qualità e natura de' Regni, e quale sia quella del nostro.

Or tornando all'addotto esempio, e su di quello riflettendo dico, che se si attenda la consulta della Camera, l'eccezione dell'attrasso non poteva impedire la ricompra o la riduzione delle annualità vendute sull'Arrendamento del tabacco, dovendosene rimettere ad altro tempo, e più maturo esame la decisione: ma osservandosi la Regal giustissima determinazione di S. M., neppure questo si volle permettere. Così in fatti fu eseguito: si fece la ricompra, o la riduzione per la maggior parte de' creditori, che la desiderarono, e non mai più si è pensato a domandare il pagamento dell'attrasso.

Si faccia paragone fra gli Assegnatarj sopra del tabacco, e quelli sopra de' Censali. I primi avevano le loro annualità al 6. per 100.: i secondi a ragione più gravosa, cioè al 7., e pochi al 6$\frac{1}{2}$, tenendo l'Arrendamento nelle loro mani: Gli attrassi de' primi, certi ed indubitati: quelli de' secondi incontrano mille dubbj, e difficoltà di fatto: Questi cominciati da tempi antichissimi: quegli assai più recenti: Per gli primi il Fisco, che annualmente faceva i pagamenti, ben sapeva il meno che talvolta si pagava: per gli secondi nessuna scienza

mai ha avuto il Fisco, se per intero o no si soddisfacessero. Per questi si verifica l'uniformità costante in esigere l'intero frutto dell'Arrendamento o molto o poco che fosse; per quelli non si avea nessuna uniformità nel meno esatto. Riflettendosi a tutte queste circostanze debbo esser sicuro, che alla determinazione fatta da S. M. per gli creditori sopra del tabacco non possa essere difforme la decisione della Real Sopraintendenza per la causa presente.

Nelle due ultime contrarie scritture non veggo darsi a questa decisione risposta sufficiente ad indebolirne la forza. Sembrami sì bene, che in quella per la Santa Casa se ne voglia attribuir la cagione alla condizione del tempo dell'anno 1736. Ecco come se ne scrive nelle pag. 110. nel fine, e 111.: *Ma chi non vede, che questa sia l'usata economia in tali casi, che son troppo ragionevoli, quando sono generati dalla pubblica necessità, come era quella nell' anno 1736., tempo non ancora inaffiato bastantemente dalla felicità dell' invittissimo nostro Monarca.* Ma non sa vedersi, come quella risoluzione che fu giusta in quel tempo, non lo debba essere anche al presente. Se ciò, che si dice, riguarda le maggiori strettezze, in cui nel 1736. fosse il Regio Erario; dobbiamo ricordarci, che allora essendosi per tempo non breve fatte le maggiori spese e per la Truppa e per la Casa Regale e per altro con danajo da S. M. Cattolica dalle Spagne quì inviato, l' Erario di questo Regno non si vide giammai ne più ricco ne più doviziose. Se le rendite regali sono da quel tempo fin' ora in qualche maniera aumentate, essendo anche cresciuti i pesi, e le spese necessarie ed indispensabili, non si può far delle medesime un' avanzo da impiegarsi in pagamento di annualità antiche non soddisfatte a' creditori della Regia Corte; onde siamo ora nelle stesse, anzi peggiori circostanze, che non erava-

vamo nell' anno 1736. : e quei savj ordini contenuti nelle antiche e recenti Carte Regali di non pagarsi debiti di attrassi con rendite correnti, debbono aver' oggi quell' istesso vigore ed esecuzione, che meritarono in quel tempo: ed il Rescritto profferito dalla Maestà del Re in quella causa, dee dar norma e regola in tutte le altre, in cui concorra la stessa ragione, e precisamente in questa. Sa ognuno quelche avvertì il Perezio de' Rescritti de' Principi *Instit. Imper. lib. 1. tit. 2. Quodcunque Imperator per epistolam constituit, rescribendo ad relationem Judicis, vel ad libellum sive petitionem supplicantis, vel cognoscens decrevit, lata sententia definitiva super negotio inter partes controverso... LEGEM ESSE CONSTAT*. E sebbene per le Costituzioni di Teodosio e Valentiniano nella *l. 2. e 3. C. de leg.*, voluto avesse il Cujacio, e con lui alcuni altri Interpetri, che, per aver forza di legge i Rescritti da' Principi interposti in cause particolari, debba essere stato il di loro animo *ea, quæ in certis negotiis statuta sunt, similium quoque caussarum fata componere;* tuttavolta non anno questi, allorchè così han ragionato, avuta presente la Costituzione di Giustiniano, posteriore a quelle di Teodosio e Valentiniano. Giustiniano nella *l. 12. C. de legib.* restituendo l' antica autorità ai Rescritti e decreti de' Principi, generalmente stabilì, che questi essendo profferiti in qualche causa particolare, dovessero aver forza di legge in tutte le altre cause consimili: *Si Imperialis Majestas caussam cognitionaliter examinaverit, & partibus cominus constitutis sententiam dixerit: Omnes omnino Judices, qui sub nostro Imperio sunt, SCIANT HANC ESSE LEGEM, non solum illi caussæ, pro qua producta est, sed & omnibus similibus*. Francesco Connano, tra gli altri, ne' suoi commentarj al dritto civile *lib. 1. cap. 16. num. 7.* avvertendo l' antinomia tra le Costituzioni di Teodosio e Valentinia-

niano, e quella di Giustiniano, ci lasciò scritto: *At Justinianus, ut videtur, Rescriptis antiquam restituit authoritatem... Hic sua Constitutione Principum omnium rescripta, decreta, subscriptiones, interloquutiones ROBORE LEGIS SEPIVIT*. E Francesco Duareno nel *tit. 4. de Constit. Princ. cap. 2.* lo spiegò ben' anche nelle seguenti parole: *Omnis igitur sententia, sive interloquutio Principis PRO LEGE HABETUR in quibuscunque caussis, tametsi Princeps in certa caussa, & inter certas personas pronunciaverit... Quod superius tamen difficultate non caret propter Constitutiones Theodosii, & Justiniani, quæ inter se pugnantes esse videntur. Sed existimo Constitutione Justiniani, tanquam postrema, cæteras abrogari. Fuit enim ea Constitutio inserta Codici post primam ejus editionem, quum ea Constitutio facta sit Decio Cons. VI. Kal. Novembris: Codex vero editus fuerat eodem anno XVI. Kal. Maji tit. Cod. de Justin. Con. confirmand.*

E quando anche si volesse attendere il sentimento del Cujacio, e degli altri ne' termini delle Costituzioni di Teodosio e di Valentiniano, cioè che allora i Rescritti de' Principi anno forza di legge generale, quando abbiano essi voluto *ea, quæ in certis negotiis statuta sunt, similium quoque causarum fata componere*; è manifesta la mente del Re nostro Signore nel volere, che per quella sua Sovrana determinazione fosse stabilita la regola generale in tutti gli altri simili casi. Molti Regali dispacci potrei addurne in pruova, ma sarò contento solo di recarne uno assai recente. D. Francesco Antonio Giordano possedendo l' officio di Veditore e Provveditore de' Castelli della Città e del Regno, questo abolito nel tempo del Governo Alemano, gliene fu dato dopo molti anni un' annuo compenso in danajo: domandò egli l' attrasso di tutti gli anni, per cui ne officio esercitò, perchè abolito, ne del compenso in danajo godette. La di lui supplica fu alla Regia

Ca-

Camera rimessa. Quel che la Camera avesse consultato, e S. M. risoluto, è ben, che si legga nel Real dispaccio, ch' è del seguente tenore.

Haviendo puesto ala soberana inteligenzia del Rey quanto distintamente le ha resignado la Camera de la Summaria en consulta de 28. del proximo pasado mes de Julio, sobre recurso de D. Francisco Antonio Giordano, en que pretende la satisfacion de su credito, por la abolicion hecha desde el tiempo del Govierno passado del Oficio de Viditor, y Proveditor General de los Castillos de esta Ciudad, y Reyno, que posseya por la vida suya, y otra despues por concesion del Señor Rey Carlos Segundo de felix memoria; Y enterado S. M., que en tal pretencion obstan, nò solamente las Reales Ordenes antiguas del Decennio, si no muchissimas Cartas Reales, que TIENEN FUERZA DE LEY, las quales probiben pagar con los efectos currientes deudas atrasadas, y tambien LA REAL DETERMINACION COMUNICADA A ESSE TRIBUNAL POR SECRETARIA DE ESTADO EN 22. NOVIEMBRE 1736. Ha resuelto unifomandose al parecer, que la misma Camera le hà resignado en su citada Consulta, se le continuen los quatrocientos y quarenta ducatos annuales; nò viendo però en lo demas, que pide el D. Francisco Antonio Giordano. Y me ha mandado parteciparlo a V. S. para noticia del Tribunal, y su cumplimiento. Dios guarde a V. S. muchos annos, como deseo. Palacio a 15. de Agosto 1753. El Marques de Valle Santoro = Señor Marques de Ferrante.

Quindi è manifesto, che la determinazione fatta nell' anno 1736. è stata anche nell' anno scorso eseguita, e di quella si parla nell' ordine Reale rapportato, come di una legge generale da doversi osservare in tutti gli altri casi simili, in cui da' creditori s' insistesse per pagamento di annualità in tempi rimoti attrasate. E co-

così la Camera l'ha sempre eseguita ed osservata esattamente, ne poteva dispensarsi di così fare. Questa giustissima economia necessaria al mantenimento del Regno è stata ne' passati tempi anche lodevolmente praticata da i nostri Sovrani in sollievo de' piccioli membri, cioè delle Università, che uniti insieme il Regno tutto compongono. Gravate essendo le medesime di debiti di moltissime annualità non soddisfatte a' loro creditori, nell'anno 1649. furono da tal peso liberate con ordini, che si sospendesse l'esazione degli attrassi. Così fu determinato ancora nel 1669., e così nel 1701. dalla gloriosa memoria del Re Filippo V.; e nell'anno 1737. ognun sa, che'l clementissimo nostro Re ordinò in danno del suo Reale Erario il rilascio di due milioni e più di ducati, di cui alla Regia Corte le Università del Regno andavano debitrici. Egli è sicuro, che se si riguardi la giustizia, che fra privato e privato dee aver luogo, sommo torto fu fatto al Regio Erario, ed a' creditori delle Università con gli ordinati rilasci. Ma se si voglia far'uso, come indubitamente conviene, del dritto pubblico, tutto regolato dalla conservazione e mantenimento de' piccioli corpi politici, che sono le Università, dee ogni uomo di sana mente approvare e lodare, come giustissime e savjssime le mentovate ordinazioni, colle quali alla rovina e totale distruggimento delle medesime fu fatto ostacolo e riparo. E ritornando a' debiti d'antichi attrassi del Regio Erario per vendite d'annue entrate fatte con assegnamenti sopra i pagamenti fiscali, o altri effetti della Regia Corte, in occasione che dopo l'anno 1734. se ne sono praticate varie volte le ricompre, non mai si sono le medesime impedite con l'eccezione degli attrassi, di cui ora si vuol far'uso. Nella Giunta delle ricompre, in cui ho io il vantaggio di servire il Re da Commessario, moltissimi contratti di alienazioni, in diversi tempi

pi fatte dalla Regia Corte, si sono esaminati . In tutti eravi il patto, che ogni qualunque mancanza , che nelle medesime fosse avvenuta , avesse dovuto supplirsi con altre rendite fiscali , appunto come nelle vendite delle annualità sopra de' Censali fu convenuto ; e tutto che indubitatamente i possessori delle partite fossero creditori di molte somme in diversi tempi loro non soddisfatte ; non per questo si è ripugnato da essi alle ricompre : e si sono quelle eseguite o colla restituzione de'soli capitali del prezzo effettivamente pagato, o colla riduzione del 7. al 4. per cento per la maggior parte de' creditori , che anno così desiderato.

Della decisione nella causa per l' Arrendamento de' sali di Puglia.

DOvrei quì dar fine al ragionare su questo punto, se gli Avversarj non mi obbligassero a dir qualche cosa della novella decisione fatta dalla Camera nella causa della ricompra dell'Arrendamento de' sali di Puglia, della quale essi fan parola nelle ultime loro Allegazioni , di che per altro debbo io averne loro grado, giacchè coll'esame di questa decisione la ragione del Fisco maggiormente chiara si rende e manifesta . Domandava il Fisco in quella causa la ricompra dell' Arrendamento de' sali, che colla tanto celebre dazione *in solutum* dell'anno 1649. passò nelle mani de' Consegnatarj . Si opponeva al Fisco , che in quel contratto non vi fu riserva alcuna espressamente fatta per la ricompra. Le repliche del Fisco non posso io in poco spiegarle meglio di quel che felicemente si è fatto nell' ultima Allegazione per la Casa Santa in queste parole, che si leggono nelle *pagine* 104. nel fine, *e* 105. *Si pretese che la dazione* in solutum *fatta nel* 1649. *fosse de' soli frutti di tutti quegli Arrendamenti , e non già della proprietà de' medesimi : che la parola di vettigali nelle Pandette e nel Codice quantunque venga usata alcune volte per la proprietà, si leggesse spesso anche usata per gli soli*

 frut-

frutti: che il trattato di quel tempo non poteva trarre la dazione in solutum, *che per gli soli frutti. Il conseguente, che da tutte queste premesse ne traeva il Regio Fisco, era questo: che essendo la dazione in solutum di soli frutti, erano rimasti in piedi i primieri contratti delle vendite d'annue entrate, ne' quali si leggeva espressamente convenuto il patto di ricomprare. Questi erano i pretesi punti di quella contesa*. Scrivendo io anni addietro per la ricompra dell'Arrendamento de' ferri domandata dal Fisco, sostenni, come punto generale per tutti gli Arrendamenti, che questa era la vera idea della dazione *in solutum*, e credei con una Allegazione data allora alle stampe averlo chiaramente dimostrato. La prima decisione fatta nella causa de' sali fu di sottoporsi a termine ordinario la domanda del Fisco, sostenendo allora io la sua ragione. Compilato il giudizio, si venne alla sentenza, che permise al Fisco la ricompra. Non fui io presente a questa decisione impedito da lunga pericolosa infermità, ma le parti del Fisco furono sostenute da altro Avvocato Fiscale, uomo chiarissimo, il quale facendo uso della somma sua ben da tutti risaputa dottrina, seppe mettere in chiarissima luce la giustizia, ond' era la domanda del Fisco assistita, assai meglio di quel che io avrei saputo fare. Dalla Camera, che ne giudicò, fu avuto per vero, che colla dazione *in solutum* non si fossero estinti i primi contratti, onde ben potesse il Fisco far'uso, per la ricompra, della espresa riserva in essi perciò contenuta.

Da questa decisione nessun'argomento gli Avversarj posson trarre a lor pro. Io al contrario ne traggo assai forti e giovevolissimi per la causa presente. Nella seconda Allegazione per la Casa Santa nella *pagina 79.* ed 80. si vuole, che l'istanza del Fisco debba sottoporsi a termine ordinario appunto come con termine ordinario dovè trattarsi la causa de' sali; ma se è vera, come pur

trop-

troppo lo è, la dottrina di Arturo Duch, che rapportasi nella stessa Allegazione nella *pag.*103., che *circumstantiæ causarum raro conveniant, difficileque sit probare idem factum, easdem circumstantias, eadem momenta temporum in utraque causa concurrere*; la decisione per gli sali non può affatto applicarsi alla nostra causa per questo punto dell'ordine. In questa il *jus* per la ricompra è pur troppo chiaro e manifesto per non potersi recare in dubbio, nascendo da patti espressissimi contenuti nel contratto del 1498., e negli altri del 1559., e 1560. In quella patto espresso non vi era nella dazione *in solutum*, e dubbio eravi come quella dovesse intendersi per potersi far' uso de' primi contratti. E questa è la prima differenza tra l'una, e l'altra causa; ma evvene altra di molto maggiore importanza. Nella causa de' sali incontrava il Fisco l'ostacolo di una solenne transazione fatta nell' anno 1718., colla quale al Jus della ricompra erasi dal Fisco ceduto, e rinunziato; e questa non poteva togliersi da mezzo senza giudizio ordinario. Questa circostanza nel fatto presente de' Censali non concorre. Dunque riguardo all'ordine assai male quella decisione si adatta alla nostra causa. Assai bene però si adatta rispetto alla giustizia, perchè se il Fisco fu ammesso in quella causa all' esercizio della ricompra, tutto che nella dazione *in solutum* non ve ne fosse riserva, tanto più dev' esservi ammesso ora, avendo per se la manifesta chiarezza de' patti espressamente convenuti. Giova altresì moltissimo al Fisco quella decisione per lo punto del pagamento delle annualità non riscosse. I valenti e dotti Difensori de' Consegnatarj così sopra l'Arrendamento de' ferri, come sopra quello de' sali, dopo aver proccurato di sostenere, che non competeva al Fisco ragione alcuna per la ricompra, dicevano, che quando pure al Fisco il *jus* della ricompra si appartenesse, non già i soli capitali alla Regia Corte pagati,

 ma

ma con essi dovessero restituirsi ancora le moltissime annualità decorse, e non esatte da i creditori e prima e dopo dell' anno *1649.*, delle quali per le prime non incontravasi quel dubbio, che era forte per le seconde nascente dalla dazione *in solutum* anche supposta per gli soli frutti. Quale però è stata su di ciò la decisione della Camera? Forse essendosi dichiarato esser lecito alla Regia Corte il ricomprare, ha ordinato restituirsi una co' capitali le annualità d'attrasso? Affatto la Camera non ha dato luogo a questa eccezione e domanda de' creditori, e la ricompra si è eseguita avendosi solo ragione de' capitali, e non d'altro. Due decisioni ha dunque per se il Fisco contro l'eccezione del pagamento degli attrassi: la prima della Camera, e del Re per gli Assegnatarj sopra del tabacco, la seconda della Camera, che è questa per gli sali. Anzi a parlar propriamente la prima è una legge generale, che'l punto in quistione in tutte le cause particolari decide, e dalla quale i Magistrati nel giudicare non possono discostarsi non eseguendola esattamente. Con queste decisioni siccome la ragion del Fisco, nel suo più chiaro aspetto dimostrata, si va maggiormente a comprovare, così per le circostanze di giustizia, nelle quali le medesime furon fatte, e che tutte puntualmente si adattano nella causa presente, le opposizioni contrarie restano risolute. La pretension degli attrassi non fu di ostacolo al Fisco così nella causa del tabacco, come in quella de' Sali per l'esercizio della ricompra. Dovette nell'una e nell'altra causa considerarsi, che questo *jus* di ricompra, spettante al Fisco, e l'utile, che dal medesimo può derivarne, è tra i frutti delle sue rendite correnti; onde non poteva per giustizia impedirsi col motivo de i pretesi attrassi. La stessa ragione concorre nella causa, di cui trattiamo; e perciò dovrà valere in questa causa quel ch'ebbe luogo per giustizia nelle due rapportate decisioni.

IV. *Deb-*

I V.

Debbono i creditori reſtituire tutte le ſomme, che dall'anno 1734. an percepito più degli ann. duc. 28146. della preteſa liſta di carico, al quale effetto dee farſi ſequeſtro delle intere loro annualità.

SE non vagando per coſe non neceſſarie alla cauſa ſono ſtato nel punto precedente più lungo di quel che avrei voluto ; queſto difetto ſarà certamente emendato colla ſomma brevità, che uſerò in queſt'ultimo, in cui, ſenza ripetere tuttociò che nell'eſpoſizione del fatto ſi è ſcritto intorno al corſo, che la cauſa ebbe nella Giunta, ed a' decreti dalla medeſima interpoſti, e loro eſecuzione; mi farò carico ſolo delle oppoſizioni, che ſi fanno dagli Avverſarj, dandovi in pochiſſime parole le convenienti riſpoſte. Oppongono in primo luogo, che la Giunta delle ricompre non aveva nell'anno 1733. giuridizione per decidere di queſta cauſa; ma queſta oppoſizione non regge. Il Banco di S. Carlo, ſtabilito per eſeguire le ricompre, fu ſottopoſto per tutte le ſue cauſe alla Giunta formata con Carta Regale delli 2. di Ottobre 1726., alla quale per tutto ciò, che'l Banco riguardava, fu data intera ed onnimoda autorità, e giuridizione. Della ſuddetta Carta Regale, con cui fu la Giunta eretta, ſi fa menzione nella Prammatica de' 18. di Marzo del 1728.

che

che si legge ne' processi nel principio del primo volume.

Si dice per secondo: il decreto della Giunta fu nullo, perchè appoggiato a falsa causa, o difforme dalla petizione, e dall' istanza Fiscale, mentre il Fisco pretese l'avanzo dell'estaglio più della lista del carico in esecuzione del contratto del 1498., ed in vigor di questo nessuna ragione gli competeva. Si risponde esser vero, che nell'istanza Fiscale fu in ciò preso abbaglio, ma questo non rende il decreto nullo. L'Avvocato Fiscale domandò l'avanzo suddetto, perchè dovuto al Fisco. O che questa ragione al Fisco competesse per lo primo, o per gli posteriori contratti, nulla rileva: questo abbaglio era già stato corretto ed emendato con una lunga istanza prodotta per parte de' Governadori della Santa Casa, che si legge nel *primo vol. fol.* 135., mentre in essa si enunciano con tutta la distinzione il primo, ed i secondi contratti; e non negandosi, che per questi l'avanzo al Fisco era dovuto, solo fu opposto, che potessero i creditori ritenerlo per gli antecedenti attrassi. L'Avvocato Fiscale con altra sua istanza nel *foglio* 191. rispose a quel che dalla Casa Santa si era opposto. E sopra tutte queste istanze, domande, opposizioni, e repliche fatte in iscritto, ed a voce, la Giunta *visis omnibus actis, & partibus pluries auditis* profferì il suo decreto *fol.* 193.. In profferirlo ebbe presente l' istanza fiscale per l' incorporazione dell' avanzo: conobbe della giustizia della domanda, da' creditori non contraddetta, nascente per gli contratti del 1559. e 1560. dalla stessa Casa Santa nella sua istanza rammentati, ed ordinò il deposito, non ammettendo l' opposizione della ritenzione per gli pretesi attrassi. Or qual' è l' errore, quale la falsa causa, quale la difformità dalla petizione, per cui il decreto debba riputarsi nullo?

In oltre si oppone, che la Casa Santa in quel tempo non fu difesa: ma chi darà uno sguardo al processo allo-

allora formato ; in cui si veggono tante istanze e tante scritture per lei prodotte, conoscerà chiaramente la vanità di questa opposizione: e se non fu prodotto gravame avverso i decreti della Giunta, non si trascurò la difesa della causa, perchè ne furono esposte le querele al Vicere con lungo memoriale, che si legge nel *foglio* 217. del *primo vol.*, con cui recando in dubbio la giuridizione della Giunta, cercarono ordinarsi, che nel Regio Collateral Consiglio, e non più in essa, per questa causa si procedesse.

Si avanzano a dire, che 'l decreto fu appoggiato alla contumacia della Santa Casa nel non produrre le scritture dalla Giunta ordinate esibirsi : e che fu interino e provvisionale per l'affitto, che allora correva, onde non possa aver vigore per tutti gli altri affitti seguiti in appresso fino al tempo presente. Si risponde non esser punto vero, che la contumacia nell' esibizione delle scritture fu la cagione del decreto. Legganti le istanze del Fisco, legganti quelle della Santa Casa, e si vedrà manifestamente, che 'l decreto derivò dalla giustizia della domanda del Fisco per quella somma dell' estaglio, che eccedeva la lista del carico. E' vero che l' ordine per lo deposito fu diretto a D. Francesco Spalla, ma così dovea farsi, perchè questi era l'affittatore: e se nell'altro decreto, che si legge nel *foglio* 198. *a t.* si ordinò, che così avesse continuato *in futurum*, questo precetto non si dee intender dato solo a chi era allora affittatore, ma implicitamente riguardò tutti gli altri, che lo fossero stati in appresso. Col decreto certamente fu giudicata giusta la domanda del Fisco per una cagione perpetua e costante per tutto il tempo avvenire, e non ristretta alla sola durata di quell' affitto, onde se questa giusta cagione è continuata in appresso, e sempre è stata la stessa, ogni ragion vuole, che quei de-

decreti abbiano per tutto il tempo decorso finora la loro esecuzione, e debbano i creditori restituire tutto quello che con manifesta mala fede dopo quei decreti anno esatto oltre delle annualità loro dovute. Lo stato delle cose non è punto mutato da quelche allora era, e se vi è mutazione, questa è in vantaggio del Fisco. L'essersi al presente riscontrata vera la lista del carico, il che allora non si era fatto, nulla rileva per lo punto presente, perchè, riservando al Fisco qualunque sua ragione contro della medesima, per ora non si niega, che l'esatto fino alla somma dell' annualità contenuta nella lista si ammetta, e si ritenga da' creditori. Il dubbio solo è nell'avanzo, e per questo se si voglia ritenere in compenso de' pretesi attrassi prima dell' anno 1710., incontrano i creditori le fortissime opposizioni nascenti da tuttociò, che nel capo precedente si è esposto, in cui si è manifestato o che attrasso non vi sia, o che sia stato tacitamente rimesso, o che per altre cagioni non si possa ora da essi domandare.

Credo dunque, che debba per giustizia ordinarsi la restituzione di tutto il più esatto dalla Santa Casa e da' creditori dal 1734. fin' ora. Se si voglia poi sapere a qual somma ascenda quelche dee restituirsi, si potrà nel calcolo fattone dal Razionale della Regia Camera D. Francesco Messina nel *foglio* 170. del 2. *vol.* riconoscere, che fino ad Agosto dell' anno scorso importa ducati 90225. non compresi i rilasci fatti, e i residui dovuti dall' affittatore Spalla.

PEr tutto ciò, che si è saputo da me pensare, ed esporre in questa scrittura, spero che manifesta siesi resa la ragione del Fisco per la ricompra de' Regj Censali in virtù de' patti in tutti i contratti espressamente convenuti; e vana al contrario ed inefficace l'ec-

l' eccezione de' pretesi attrassi per impedirne l' esecuzione: e che altresì chiaro sia doversi tutto l' avanzo dall' anno 1734. alla Regia Corte restituire. Se è così, debbo esser sicuro, che i Signori Giudici che la Regal Sopraintendenza compongono, facendo uso della loro giustizia daran luogo alla ricompra, per la quale io in nome del Fisco ne rinnovo le istanze, offerendo a i creditori pronta la restituzione de' capitali loro dovuti. Ne questa mia sicurezza potrà rendersi fallita per tutto quel che è piaciuto al Difensore della Santa Casa raccogliere nella sua Memoria per dimostrare, quanto pia, quanto utile, e necessaria sia l' opera della pubblica educazione de' fanciulli esposti, alla quale le annualità dovute alla Santa Casa sopra questo Arrendamento sono addette. Non le lodi, giustamente per altro date, agl' Imperadori Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pio, e Marco Aurelio per la cura, che ebbero in farli alimentare: non le testimonianze degli antichi: non le iscrizioni: non le medaglie a questo effetto rapportate, possono indurre nel mio animo timore alcuno dell' evento della decisione. Sì fatte cose atte a destare nel cuor d' ognuno sensi di pietà, e di misericordia verso quegl' infelici fanciulli, non possono, ne debbono essere efficaci a far traviare i Magistrati dal dritto sentiere della giustizia nel giudicare. Essi legislatori non essendo, ma dovendo in tutto ubbidire alle leggi già stabilite, attentarebbero contro la Sovrania, se credessero, sciogliendosi da i legami di quelle, poter secondare ne' giudizj gl' impeti delle altre rammentate virtù. A' Sovrani solo s' appartiene temperare i rigori della Giustizia collo spirito di pietà, di misericordia, e di clemenza, il che rende dolce e soave il freno, onde i popoli soggetti sono retti e governati, e produce tutta la loro felicità. Se poi si è pensato con i rapportati

K an-

antichi e novelli esempj ravvivare nel cuor generoso del Re nostro Signore la pietà e la clemenza verso quegl' innocenti abbandonati fanciulli; inutile in tutto dee riputarsi la fatiga per ciò durata. Non fa uopo di esempi di altri Principi per incitare alle più eroiche virtù il nostro Magnanimo Clementissimo Sovrano. Egli può servir d' esempio a tutti gli altri, che ora reggono Popoli, e che ne reggeranno ne' secoli avvenire; tanti ogni giorno veggiamo spargersi sopra de' suoi sudditi dalla sua generosa mano, a costo del Regio Erario, frutti di paterno amore di carità, e di magnanima clemenza. Non anno, ne avranno mai di che temere gli esposti fanciulli, se nella Persona del nostro Re avranno sempre in tutti i loro bisogni pietosissimo e vigilantissimo il Padre loro assai meglio, che non l' ebbero i fanciulli Romani ne' Trajani, negli Adriani, negli Antonini.

Napoli li 15. di Aprile 1754.

Carlo Mauri Presidente della Regia Camera Avvocato Fiscale.